

RESOCONTO STENOGRAFICO

60.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1996

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LORENZO ACQUARONE**

INDI

DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Commemorazione di Sandro Pertini nel centenario della nascita:		Presidente	3523
Presidente	3559	Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i>	3523
Convalida di deputati	3567	Bonito Francesco (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	3524
Disegni di legge di conversione:		Corleone Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	3524, 3525
(Annunzio della presentazione)	3523, 3579	Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):	
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) ..	3523 3579	Presidente	3569
(Autorizzazione di relazione orale)	3568	Bampo Paolo (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	3578
Disegno di legge (Discussione):		Cabras Antonio, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	3569
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1579)	3523		

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1996

	PAG.		PAG.
Cè Alessandro (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	3576	Carrara Carmelo (gruppo CCD-CDU)	3546
Delfino Teresio (gruppo CCD-CDU)	3571, 3572	Cento Pier Paolo (gruppo misto)	3549
Saonara Giovanni (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	3569, 3570	Corleone Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	3529, 3565
Viserta Costantini Bruno, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	3571, 3574, 3576	Giuliano Pasquale (gruppo forza Italia)	3557
Missione	3523	Nan Enrico (gruppo forza Italia)	3544
Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo:		Neri Sebastiano (gruppo alleanza nazionale) ...	3539
Presidente	3568, 3579	Saraceni Luigi (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), <i>Relatore</i>	3526, 3561
De Cesaris Walter (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	3569	Simeone Alberto (gruppo alleanza nazionale)	3551
Delfino Teresio (gruppo CCD-CDU)	3568	Siniscalchi Vincenzo (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	3531
Giuliano Pasquale (gruppo forza Italia)	3569	Sinisi Giannicola, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3563
Selva Gustavo (gruppo alleanza nazionale)	3578	Stajano Ernesto (gruppo rinnovamento italiano)	3529
Vitali Luigi (gruppo forza Italia)	3568	Veltri Elio (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	3530, 3531
Proposta di legge (Discussione):		Vitali Luigi (gruppo forza Italia)	3554
SIMEONE: Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive (464)	3525	Proposte di legge (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) ...	3568
Presidente	3525, 3530, 3531, 3565	Ordine del giorno della seduta di domani	3580
Carotti Pietro (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	3535		

La seduta comincia alle 15.

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Visco è in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della odierna seduta pomeridiana.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 1996, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata » (2297).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), con il parere delle Commissioni I, II (ex arti-

colo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X, XI e XII.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del regolamento. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 3 ottobre 1996.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della odierna seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1579) (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione riproduce il testo di un disegno di legge già approvato dalla Camera nella precedente legislatura e trasmesso al Senato e da questo non approvato per la conclusione della legislatura medesima.

Esso fa riferimento ed è complementare di un disegno di legge sottoposto all'e-

same della II Commissione in sede legislativa che regola, in ottemperanza a norme internazionali, il trattamento dei dati riferiti alle persone e ad altri soggetti. È un tema di estrema delicatezza, in quanto vengono in discussione dei principi costituzionali e dei diritti costituzionali di eguale valenza ed equilibrio: il diritto all'informazione, il diritto ad essere informati e il diritto alla riservatezza, i diritti della personalità.

Nel provvedimento di cui il disegno di legge in discussione è complementare, nel bilanciamento dei diritti cui ho accennato e nel tener conto delle numerosissime osservazioni che da varie parti sociali, enti e società interessate, sono state formulate, si è ritenuto di dover dare maggiore risalto e tutela ai diritti della personalità, piuttosto che ad interessi egualmente importanti ma di minore valenza costituzionale, a parere della Commissione, rispetto ai diritti della persona.

È a tutti noto che l'esistenza delle banche dati e la possibilità di accumulare dati riferiti alla persona, la possibilità di accumulare i cosiddetti dati sensibili — che si riferiscono alla salute, alle idee ed ai comportamenti delle persone — interferiscono con la personalità umana in maniera tanto evidente da indurre, come da tempo accade in tutti gli Stati della Comunità europea, a regolare la materia; a tale proposito va detto che l'Italia è in largo ritardo, l'ultima insieme con la Grecia, rispetto agli altri paesi comunitari.

Nel valutare il provvedimento-base, anch'esso la ripetizione di un disegno di legge approvato da uno dei due rami del Parlamento nella precedente legislatura, è apparso necessario, come proposto dal Governo, attribuire allo stesso una delega, al fine di effettuare gli aggiustamenti, le modifiche e le integrazioni che una legge disciplinante una materia tanto complessa inevitabilmente richiederà nei prossimi mesi.

Si tratta quindi di un disegno di legge di grande importanza ed urgenza, con il quale ci si è sforzati di delimitare l'ambito della delega perché il Governo, anche sospinto da esigenze di carattere internazio-

nale, non potesse modificare quelle norme che della legge medesima, ad avviso della Commissione, costituiscono la parte più rilevante.

La Commissione affari costituzionali, esprimendo il prescritto parere, ha osservato che all'articolo 1, lettera a), non sono sufficientemente precisati i criteri della delega. Pertanto il relatore si propone, nel prosieguo della discussione, di presentare un emendamento che, in ottemperanza di tale parere, specifichi ulteriormente i dati contenuti nella lettera a) dell'articolo 1, comma 1, cosicché l'ambito della delega abbia limiti esattamente identificabili.

Per il resto, come dicevo, si tratta di una serie di specificazioni sulle quali il Parlamento si era già soffermato con particolare attenzione nella scorsa legislatura. Non mi dilungo quindi ulteriormente, anche perché nella relazione scritta è stato indicato l'ambito dei singoli poteri normativi che la delega attribuisce, poteri normativi che la Commissione ha ritenuto assolutamente necessari e coerenti con il disegno di legge. Pertanto non mi rimane che raccomandare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, rinunzio all'intervento nella discussione sulle linee generali, riservandomi di intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli De Franciscis e Tarditi, iscritti a parlare: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, colleghi, non mi posso certo richiamare alla ricchezza del dibattito e quindi mi limiterò a poche osservazioni, anche perché la relazione scritta del collega Anedda ed il suo intervento di pochi minuti fa in questa sede hanno dato il senso pieno della questione sottoposta alla nostra attenzione. Penso che l'assenza di dibattito non sia dovuta ad una scarsa valutazione dell'importanza del provvedimento, ma semplicemente al fatto che esso, richiesto con urgenza dagli obblighi internazionali, « viene da molto lontano », come è stato già ricordato. È stato approvato a larga maggioranza nella scorsa legislatura ed ha raccolto in Commissione un consenso assai vasto.

Ciò che è importante rilevare è che il provvedimento sulla « tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali » è, a sua volta, composto da due provvedimenti: da questa delega al Governo e dal disegno e dalla proposta di legge nn. 1580 e 2057, che nella giornata di domani verranno esaminati dalla Commissione giustizia in sede legislativa. Il complesso di questi due provvedimenti risponde alle esigenze create dalla firma che i rappresentanti italiani hanno posto alla Convenzione di Strasburgo del 1989 e che è rimasta « monca » in sede di applicazione. Quest'ultimo fatto — è opportuno sottolinearlo — ha posto il nostro paese in una situazione di difficoltà dal punto di vista dell'immagine, perché ormai tutti i paesi dell'Unione hanno approvato le relative norme applicative. Il nostro paese ha quindi subito talune contestazioni per il fatto proprio di essere rimasto « in mora » riguardo all'attuazione dei vincoli derivanti da quella Convenzione, i quali includono alcuni accordi internazionali, il più importante dei quali è senz'altro quello di Schengen per rendere effettiva la libera circolazione anche delle persone. Nel caso di una mancata approvazione degli atti in questione, l'Italia non potrà godere dei vantaggi determinati da queste nuove situazioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1579, attualmente all'esame dell'Assemblea, il Governo condivide la proposta avanzata dalla Commissione affari costituzionali per una migliore definizione della delega. Quanto al resto del disegno di legge in questione, mi pare che si sia cercato di mantenere quell'equilibrio che è necessario in un provvedimento assai delicato come quello in esame, il quale deve vedere temperati diversi aspetti, tutti di rilevanza costituzionale. Il primo di questi aspetti di rilevanza costituzionale consiste proprio nella tutela della riservatezza e nel diritto al rispetto dell'integrità della persona; si tratta di diritti costituzionali che devono essere rispettati nella gestione di queste banche dati e del trattamento degli stessi.

In conclusione, avendo riproposto un testo approvato dal Parlamento nella passata legislatura, che è stato ripresentato dalla Commissione dopo aver ottenuto un largo consenso, il Governo ritiene che quello in esame sia un testo equilibrato e in grado di risolvere una inadempienza internazionale; non solo, ma si tratta di un provvedimento che potrà consentire di affrontare le questioni della modernità e della società dell'informazione, lasciando però inviolati i diritti fondamentali dei cittadini.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Simeone: Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive (464) (ore 15,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Simeone: Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle

iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento. Si è di conseguenza provveduto al contingentamento del relativo tempo, a norma dell'articolo 24, comma 6, del regolamento, prevedendosi un tempo di 30 minuti uguale per tutti i gruppi e un tempo di 2 ore e 15 minuti ripartito proporzionalmente alla loro consistenza numerica.

In tal modo i gruppi che hanno iscritto più di un deputato nella discussione generale dispongono del seguente tempo:

forza Italia 56 minuti;

alleanza nazionale 49 minuti.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI, Relatore. Il provvedimento in esame conferma l'ispirazione di fondo dell'originaria proposta di iniziativa dell'onorevole Simeone, proposta che la Commissione ha poi ritenuto di ampliare per svilupparne le implicazioni. In Commissione il provvedimento ha suscitato qualche polemica; tuttavia, a mio avviso, ma credo anche ad avviso di quasi tutti i colleghi della Commissione, si è trattato di polemiche fondate su una cattiva interpretazione della normativa che oggi sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea.

La modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, infatti, non solo non riguarda, se non per un piccolo aspetto su cui poi tornerò, i contenuti delle misure alternative della cosiddetta legge Gozzini, che sostanzialmente lascia intatti, ma neppure crea alcun automatismo da cui si possa temere quello svuotamento improvviso e traumatico delle nostre carceri, che pure avrebbero bisogno di essere alleggerite, considerato l'intollerabile sovraccollamento. Non è vero, pertanto, che tale condizione si determinerebbe in modo irrazionale ed automatico, dal momento che occorre sempre il filtro costituito dalla valutazione del tribunale di sorveglianza. Cercherò di spiegarne rapidamente il motivo.

Le norme fondamentali della proposta sono due, la prima delle quali è di ordine

squisitamente procedurale, incidendo cioè sul meccanismo con il quale il tribunale di sorveglianza viene investito in ordine alla decisione, ove sussistano i presupposti che la nostra proposta, ripeto, lascia intatti. Attualmente il sistema funziona nel modo seguente: dopo il passaggio in giudicato della sentenza, che nel nostro sistema a volte si verifica anche a distanza di anni dal fatto compiuto (peraltro non è che il condannato si ritrova negli istituti penitenziari per effetto « magico » della condanna, poiché è necessario l'ordine di esecuzione e di carcerazione da parte del pubblico ministero), se il condannato è così abile, o fortunato, o informato da essere in grado di presentare la domanda di applicazione di una misura alternativa della legge Gozzini, prima che sia emesso o eseguito l'ordine di carcerazione a suo danno, ottiene automaticamente la sospensione dell'ordine di esecuzione o di carcerazione. Se invece non è così fortunato, abile, o provveduto di adeguata difesa, accade che viene ristretto in esecuzione della pena.

Mi pare vistosa l'irrazionalità e l'iniquità di un sistema del genere che, appunto, affida l'alternativa tra il carcere immediato oppure la sospensione dell'ordine di esecuzione alle condizioni, diciamo, sociali, economiche, culturali ed anche all'attrezzatura difensiva che ciascun condannato può avere.

Cosa accade poi? L'irrazionalità a questo punto non riguarda solo il sacrificio di libertà del singolo, ma anche il sistema. Attualmente il sistema è assolutamente irrazionale nel momento successivo all'esecuzione dell'ordine di carcerazione del pubblico ministero. Mi riferisco a chi si trova nelle condizioni di poter ottenere misure alternative, cioè coloro che sono condannati e devono scontare una pena non superiore a 3 anni.

Ebbene, la persona che si trovi nelle condizioni che richiamavo, arrestata in esecuzione dell'ordine di carcerazione per le ragioni che dicevo — quindi per motivi puramente accidentali, perché non ha fatto in tempo a presentare la domanda —, una volta in carcere ovviamente presenta tale domanda. Bisogna riconoscere che a

volte le garanzie individuali trovano maggior tutela all'interno del carcere piuttosto che nella società, il che può apparire blasfemo, ma non lo è. Infatti, almeno nel carcere c'è un direttore, e un detenuto ha la necessità di trovare il modo di uscire dalla situazione in cui si trova. Ed ecco che presenta la domanda cui facevo riferimento, giacché è sufficiente compilare un modulo. A quel punto decorrono i mesi necessari affinché il tribunale di sorveglianza possa decidere, ed ancora una volta le alternative, del tutto irrazionali - lo ribadisco - sono due. O il tribunale di sorveglianza decide troppo tardi, perché il detenuto nel frattempo ha già scontato la pena, se questa è di pochi mesi, ed allora si accerterà *ex post* che quel condannato in carcere non avrebbe dovuto andarci.

Si ammetterà che ciò è assai iniquo per l'interessato e disordinato per il sistema, che da una parte accerta che il condannato non avrebbe dovuto rimanere in carcere mentre di fatto egli c'è andato.

Oppure - ecco l'altra possibilità - i più fortunati ottengono una rapida decisione del tribunale di sorveglianza che consente la loro scarcerazione.

Ci troviamo di fronte a ciò che nella relazione scritta mi sono permesso di definire un incessante *turn over* nelle nostre carceri, per cui si entra e si esce a seconda delle vicende procedurali più o meno accidentali per quanto riguarda appunto l'esecuzione delle condanne.

Secondo un calcolo del Ministero di grazia e giustizia questo *turn over* riguarda alcune migliaia di detenuti che incessantemente si avvicendano, senza alcun costrutto, nelle carceri. Inoltre, che senso ha, ai fini della funzione che si assegna, da destra o da sinistra, alla pena (mi riferisco a concetti come la difesa sociale o il reinserimento del condannato nella società), transitare per alcuni mesi in un carcere, dopo anni dal fatto commesso, per poi uscirne e, magari, rientrarvi? Tutto ciò è privo di senso. La pena del carcere deve essere ricondotta alla sua dimensione di fatto grave e serio. Si deve cioè entrare in carcere per scontare una pena e in tal luogo si deve rimanere dopo che tutti gli snodi del procedimento siano

stati verificati e vagliati, per valutare se in carcere un condannato debba rimanerci oppure no.

Ebbene, la semplicissima proposta da noi avanzata incide solo sul meccanismo procedurale e risolve il problema di irrazionalità intollerabile che ho indicato. Affermiamo che non vi è bisogno della domanda, così come è attualmente previsto, affinché l'ordine di carcerazione sia sospeso in attesa che il tribunale di sorveglianza decida. Oggi infatti - è opportuno ribadirlo - tale sospensione è l'effetto automatico di una semplice domanda presentata, come dicevo, dai più fortunati o dai più esperti.

Noi proponiamo che non sia più necessaria tale domanda: tutti i condannati, quindi in via generale, prima dell'esecuzione della condanna possono godere della sospensione, in attesa che il tribunale di sorveglianza verifichi se il condannato si trovi nelle condizioni di ottenere una misura alternativa al carcere. Il tribunale deve cioè pronunciarsi una volta per tutte sulla possibilità che un condannato vada o meno in carcere.

Questa è la norma fondamentale della nostra proposta. Come si vede, quindi, si tratta di una semplice razionalizzazione e della restituzione di una evidente ragione di equità al meccanismo che oggi produce quegli effetti perversi che illustravamo e dei quali si lamenta anche chi nei tribunali di sorveglianza è quotidianamente alle prese con questi problemi.

Le restanti norme sono più o meno di coordinamento, in quanto l'aver dovuto incidere sul meccanismo di cui all'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario ha comportato alcuni coordinamenti, come è sempre necessario in questi casi.

Vi è poi un'altra norma che incide invece sull'estensione di una delle misure alternative della legge Gozzini, ossia la detenzione domiciliare, che attualmente è riservata soltanto ad alcune categorie, particolarmente meritevoli - bisogna riconoscerlo - di ricevere questo trattamento (donne incinte, persone anziane, infermi, eccetera).

Abbiamo considerato che è ormai abbastanza accettato dalla cultura giuridica e dagli operatori del processo penale e del diritto penale che il carcere deve essere riservato ai fatti seri e gravi e che, forse, bisogna finalmente imboccare in modo organico, meditato ma serio, la via delle pene alternative. Non potevamo però pretendere - non siamo così avventurosi - in una sede limitata come quella in cui operavamo, di riformare l'intero sistema delle pene. Tuttavia, a mio avviso, abbiamo avviato un discorso con questa norma che estende l'applicabilità della detenzione domiciliare, in quanto con essa il tribunale di sorveglianza può applicare la detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione in carcere in sede di esecuzione della pena - non quindi come pena inflitta dal giudice in sede di cognizione -, anche a prescindere dalle circostanze che oggi ne condizionano appunto la concedibilità.

Neanche in questo caso - al contrario di quanto si è cercato di sostenere per gettare allarmismi ingiustificati - vi è alcun automatismo. Non diciamo affatto che per le pene entro i tre anni il tribunale di sorveglianza « deve » applicare la detenzione domiciliare: « può » farlo, verificando se ne ricorrono le condizioni. Ed è evidente che queste condizioni si verificano quando il soggetto, ad esempio, non è ritenuto meritevole dell'affidamento al servizio sociale (la detenzione domiciliare è più afflittiva), quando con la detenzione domiciliare non vi è il rischio che il condannato possa perpetuare attività criminose. Questi sono presupposti direi impliciti nella nostra proposta ma, ovviamente, la Commissione è disponibile a raccogliere suggerimenti, anche eventuali necessità di esplicitazione di questi punti, formulati attraverso qualche emendamento.

A proposito della detenzione domiciliare, si razionalizza anche un'altra eventualità. Attualmente chi, in custodia cautelare, si trovi agli arresti domiciliari, una volta passata in giudicato la sentenza ed emesso l'ordine di carcerazione, deve rientrare in carcere, salvo poi tornare in libertà. Come dicevo, si razionalizza anche

questo caso: chi si trova agli arresti domiciliari, un soggetto cioè in relazione al quale l'autorità giudiziaria abbia dato evidentemente una valutazione di pericolosità attenuata - tant'è che ritiene quella misura idonea a prevenire tutti i rischi di una libertà illimitata - resta in detenzione domiciliare finché il tribunale di sorveglianza non decida in modo definitivo.

L'ultima disposizione - sulla quale siamo aperti ai contributi - è una norma transitoria, sulla quale abbiamo riflettuto a lungo e che siamo disponibili a ripulmare, se questo dovesse essere necessario per ottenere quel largo consenso al quale miriamo non per malintesi consociativismi, ma perché - è una presa d'atto che faccio con soddisfazione - nella Commissione giustizia si lavora con grande spirito costruttivo, nella convinzione che ci muoviamo su un terreno che può dare al paese novità rilevanti su una questione che è costantemente, a volte in modo drammatico, all'ordine del giorno.

È probabile che alla norma transitoria in questione sia collegato un effetto di svuotamento delle carceri, ma, badate, anche qui nessun allarme; caso mai, per effetto di questa disposizione transitoria dalle carceri uscirebbe veramente la microcriminalità: forse quella fetta di detenzione che sarebbe bene eliminare anche in via d'urgenza, e comunque siamo disponibili ad attenuare l'effetto, per così dire, svuotativo di questa norma transitoria, per esempio limitandoci ai due anni di pena inflitta e non ai tre anni di pena residua. Noto cenni di consentimento tra i colleghi, per cui ravviso una certa apertura nei confronti di tale proposta.

Termino la mia relazione ricordando ai colleghi che daremmo un ottimo segnale se il Parlamento approvasse il provvedimento in discussione, unitamente a quello poc'anzi esaminato, evidenziando così la consapevolezza dell'esistenza di un problema di pene, di carcere, di libertà e di sistema sul quale bisogna avviare una riforma. Si tratta di una piccola cosa, tuttavia estremamente significativa, e per questo la raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Saraceni per la sua relazione che, da modesto cultore del diritto quale sono, giudico estremamente lucida ed interessante.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Stajano.

ERNESTO STAJANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ultima affermazione del collega Saraceni mi lascia, per dire il vero, sorpreso e un po' sconcertato. Non si tratta di una piccola cosa. Si tratta invece, a mio avviso, di un provvedimento che avrà una notevole incidenza rispetto ai fenomeni di controllo della criminalità, specie di quella minore. Un provvedimento quindi che sconvolge un sistema ed indica una via di riforma del nostro ordinamento penale che mi lascia assai poco convinto. Dico subito, in termini stringati, di cosa si tratta. Sono tra coloro i quali hanno sempre ritenuto che fosse necessario in questo paese rafforzare il regime delle garanzie processuali. Sono sempre stato infatti molto attento al problema della libertà personale, però sono anche convinto che le garanzie processuali debbano trovare un riscontro finale nella certezza della pena, altrimenti il sistema si squilibra, diventa scomposto, finisce con il perdere di credibilità. Se aggiungiamo, come purtroppo avviene in Italia, un sistema processuale caratterizzato da lungaggini infinite e, se vogliamo, anche da alcune cadute di tono garantista, e se aggiungiamo infine un meccanismo per il quale diventa incerta anche l'applicazione della pena una volta che finalmente si è giunti alla sentenza definitiva, otteniamo un *mix* pernicioso tale da garantire, ad una parte di coloro che insidiano il corretto svolgimento della vita sociale, una sicura impunità.

Non mi si dica che questa norma incide su reati di scarsa gravità, in quanto incide su tutti i reati: incide su quelli per i quali

è prevista una pena detentiva fino a tre anni, per espresso disposto della legge, ma anche su tutti gli altri per il residuo di pena.

ELIO VELTRI. Cioè ?

ERNESTO STAJANO. Lo stesso trattamento si applica anche a chi è stato condannato a cinque anni ed ha un residuo di tre anni ancora da scontare.

Quanto ai reati che possono essere compresi, mi sono riferito a tutti i reati, con particolare riguardo a questa situazione, ma in sostanza ai reati per cui è prevista una pena detentiva fino a tre anni, tenuto conto che qui parliamo di pene effettivamente inflitte. Vi rientrano tutte le fattispecie di furti, tenuto conto del regime di prevalenza o di equivalenza delle aggravanti sulle attenuanti, larga parte delle rapine, molti fatti relativi al commercio di sostanze stupefacenti, tutti gli abusi di ufficio, larga parte dei falsi, molti episodi di corruzione. È questo, forse, quello che chiedeva il collega Veltri e spero che la mia risposta sia esauriente.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di larghissimo momento e di straordinaria importanza. È vero che gli articoli 47, 47-bis e 47-ter della legge Gozzini sull'ordinamento penitenziario già consentono, a determinate condizioni, di fare ricorso a sistemi di pena alternativi alla detenzione in carcere. Ma è cosa fondamentale diversa stabilire questo principio in termini assoluti, generali, anche perché le limitazioni introdotte alla fruibilità dei vantaggi in questione (cioè l'eliminazione della detenzione in carcere) sono francamente assai tenui. Si fa riferimento ai condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e al riguardo siamo d'accordo, in quanto si tratta di un'ipotesi molto grave. Ma, introducendo una specie di recidiva parziale, si parla anche di coloro che siano stati condannati a pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per tre o più delitti. Tre delitti sono molti: ho presentato un emen-

damento per ridurli a due, ma forse anche un solo delitto potrebbe essere sufficiente.

Mi soffermerò sugli emendamenti più avanti, quando si passerà al loro esame; voglio ora rimanere sulla problematica di carattere generale che, ripeto, mi lascia assai poco convinto.

La proposta di legge che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è, tra l'altro, assai diversa da quella che il deputato Simeone ha presentato nella precedente legislatura, che mi trovò concorde nelle impostazioni. Una cosa infatti è parlare di un anno di reclusione e ben altra cosa è parlare di tre anni di reclusione!

Quanto all'argomentazione sviluppata dal collega Saraceni con la consueta efficacia, animata anche dalla sua notevole esperienza, secondo la quale con tale sistema si finirebbe per favorire gli imputati difesi in modo peggiore, quelli cioè che non riescono mai a ricorrere in tempi rapidi al tribunale di sorveglianza per ottenere l'applicazione dei benefici, ritengo che ciò derivi dal cattivo funzionamento della magistratura di sorveglianza o, più in generale, dell'amministrazione della giustizia, perché deve essere certamente assicurata e garantita un'iniziativa da parte della persona che si trova in tali condizioni.

FRANCESCO BONITO. Non dal giudice!

ERNESTO STAJANO. Vi sono, tra l'altro, numerosissime sentenze della Corte costituzionale a questo riguardo. La Corte è estremamente attenta a sollecitare, regolando il meccanismo delle notifiche, la conoscenza da parte dell'avvocato della situazione in cui si viene a trovare la persona da lui difesa nel momento della notifica dell'ordine di custodia cautelare. Vi è già, quindi, un meccanismo estremamente preciso imposto dalla stessa Corte costituzionale.

Al di là di questa considerazione, vorrei fare un'ulteriore riflessione. La magistratura di sorveglianza si troverebbe in questo caso gravata di ulteriori responsabilità discrezionali; saremmo ancora una volta di fronte ad un'ampia delega con-

cessa alla magistratura in un settore fondamentale. Non è questa, a mio avviso, la strada utile per l'amministrazione della giustizia. Credo che il Parlamento dovrà finalmente scegliere la strada della norma incisiva, non della normalizzazione ma certamente di un più stringente controllo sull'attività dei giudici, effettuato non con odiose ed ingiustificate polemiche, ma con serie norme di legge, che diano ai magistrati punti di riferimento precisi. La proposta di legge in esame non si muove, anche sotto questo profilo, verso un orizzonte di riforma condivisibile ed accettabile.

Riservandomi di prendere la parola sui singoli emendamenti, non posso che esprimere tutta la mia preoccupazione rappresentando, al termine della mia esposizione, una conclusione finale. Sappiamo tutti, cari colleghi, che in ogni paese, ma in particolare in Italia, il pendolo tra esigenze di difesa sociale e garantismo (come si suole definire) oscilla da un punto all'altro con frequenza variabile nel corso degli anni.

Ebbene, con questa norma spostiamo rapidamente questo pendolo, trasmettiamo una sensazione di insicurezza ai cittadini, diamo a coloro i quali oggi sono protagonisti di vasti fenomeni di criminalità la sensazione di una ancor più certa impunità: il nostro paese non può permetterselo! Credo che dobbiamo dare a tutti - e mi auguro che anche il Governo su questo punto faccia la sua parte, in coerenza con le affermazioni dei *leader* della maggioranza che lo sostiene - un chiaro segno di dissenso su questa legge, perché colui che è stato condannato a tre anni di reclusione, salva la possibilità di applicare discrezionalmente le norme della legge Gozzini, a mio avviso a giusta ragione deve scontare la pena che gli è stata inflitta.

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ELIO VELTRI. Sull'argomento che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ora non è possibile: lei non si è iscritto a parlare nella discussione

sulle linee generali ed in questo momento non le posso dare la parola.

ELIO VELTRI. Se lei mi fa parlare...

PRESIDENTE. Penso di no; il regolamento mi impone di chiederle a che titolo lei intenda intervenire.

ELIO VELTRI. Presidente, in quest'aula con lei io chiedo raramente la parola.

PRESIDENTE. Onorevole collega, non è colpa mia: io devo far rispettare il regolamento.

ELIO VELTRI. Allora interverrò in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Lei è uomo di esperienza, ma forse non di sufficiente esperienza parlamentare: mi permetto di ricordarle che, per intervenire nella discussione sulle linee generali, bisogna iscriversi a parlare un giorno prima e che durante la discussione generale si può intervenire soltanto sull'ordine dei lavori o per un richiamo al regolamento. Intendeva parlare a questo titolo?

ELIO VELTRI. Confesso di non riuscire a seguire tutti i provvedimenti che arrivano in quest'aula, però, quando mi accorgo dalla discussione che un provvedimento è di gravità inaudita, cerco di fare il mio dovere.

Studierò pertanto tutti gli articoli del regolamento per trovare il modo di esprimere il mio dissenso e soprattutto per rivolgere una domanda al relatore.

PRESIDENTE. Lo potrà fare al termine della discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Onorevoli colleghi, l'autorevole intervento del collega Stajano e l'inciso dell'onorevole Veltri impongono di dare a questo dibattito il massimo approfondimento nella forma della chiarificazione precisa nei confronti (*Commenti del deputato Veltri*)...

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole Veltri!

Collegli, l'onorevole Siniscalchi, che è anche un illustre giurista, sta esponendo la sua tesi: vogliamo ascoltarlo? Prego, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI. Dicevo che l'argomento merita una profonda chiarificazione perché a me pare che fino a questo momento, ad onta dell'approfondita relazione svolta dal collega Saraceni e ad onta dei primi lavori intervenuti intorno all'originaria ed interessante proposta dell'onorevole Simeone, si rischino di perpetuare degli equivoci, che appaiono più come il prodotto di un inserimento affrettato di dialettiche di carattere esterno al lavoro legislativo che non come un contributo effettivo all'approfondita conoscenza e al valore, molto importante dal punto di vista legislativo e democratico, di questa legge.

Si tratta, in sostanza, di una modifica della legge processuale, in particolare dell'articolo 656 del codice di procedura penale: una modifica che tende alla semplificazione del trattamento penitenziario su condanna definitiva e ad una più accentuata garanzia rispetto al trattamento della libertà personale anche del condannato. A me non sembra che in questo Parlamento non sia attuale il discorso generale sulle garanzie della libertà personale, se solo pensiamo all'importante legge approvata nel luglio del 1995 in questa materia, ancorché in settori differenti da quello dell'esecuzione della sentenza definitiva.

Il principio che si possono applicare misure alternative alla detenzione — che non hanno nulla a che vedere con misure perdonistiche, condonistiche o estintive della pena, risultando assolutamente diversa l'impostazione sia nell'originaria proposta Simeone sia in base all'approfondito lavoro compiuto dalla Commissione giustizia — senza che si debba necessariamente subire una parte residua o la totale detenzione carceraria è già contenuto in una legge dello Stato, nell'articolo 47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario.

Questa norma stabilisce che il condannato a pena detentiva possa chiedere, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, l'applicazione della misura alternativa. L'effetto di questa istanza è comunque la sospensione dell'emissione o la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza a cui, onorevole Stajano, nessuno intende, o può sottrarre alcunché, perché esso è l'unico organo giurisdizionale — ecco la necessità del coordinamento con la norma dell'articolo 656 del codice di procedura penale — che deve provvedere in questa delicatissima materia.

L'esperienza ha dimostrato che questa procedura è di difficilissima attuazione, specie, come sempre accade, per i più poveri e per i più deboli, i quali non possono disporre di un'adeguata assistenza difensiva. Chi ha esercitato o esercita la professione che io modestamente esercito — e vorrei che fosse cancellato quell'aggettivo che la generosità del Presidente, che ringrazio, ha voluto attribuirmi — sa benissimo che se vi è materia...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, il codice consente la cancellazione soltanto delle frasi ingiuriose. Questa sarebbe un'innovazione!

VINCENZO SINISCALCHI. L'importante è che io non venga accusato di appropriazione indebita!

Il vero problema si pone per chi non può disporre di adeguata assistenza e gli operatori del diritto qui presenti sanno che se vi è una cenerentola, un processo desueto nel nostro paese, questo è il processo di esecuzione. Pochissimi avvocati e tutori del diritto credo si dedichino a questo processo, irto di ostacoli e di disposizioni, sostanzialmente un processo inaccessibile ad ogni cittadino, potente o povero che sia, in ordine alla possibilità di seguire il momento in cui sorge l'esigenza di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine.

L'importanza della proposta di legge è nella correzione di una struttura di rilievo

addirittura, a mio avviso, costituzionale. È complesso seguire la fase dell'esecuzione nel processo penale, che anche sotto questo aspetto penalizza chi non è avvertito (per tutti i motivi che possono essere alla base del mancato avvertimento), il quale rischia di presentare l'istanza quando già si trova in carcere, ad ordine di carcerazione già eseguito. Esplode in questi casi, a mio avviso, una forte contraddizione; infatti, se è vero che la previsione di una misura alternativa al carcere fa ritenere che detta misura soddisfi comunque sia il principio della sua adeguatezza alla difesa sociale — altrimenti non vi sarebbero misure alternative — sia quello della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, non ha senso che vi sia un peggioramento della misura con una anticipata esecuzione della pena nella forma della custodia in carcere affidata soltanto all'ordine del pubblico ministero, così come avviene attualmente.

È importante dunque sottolineare che secondo la valutazione del Ministero di grazia e giustizia sono circa 17 mila — attenzione però alle cifre, perché esse forse hanno subito una immediata dilatazione ed enfattizzazione di tipo informativo; non sono infatti queste le cifre a cui si riduce il provvedimento correttivo della legge processuale penale — i detenuti per condanne a pene inferiori a tre anni. Ciò incide sui problemi di sovraffollamento del carcere; in ogni caso la legge non vuole avere alcun valore deflattivo nei confronti di tale situazione. E non mi risulta che in questi 17 mila detenuti, mi rivolgo al carissimo onorevole Stajano, vi siano molti imputati di corruzione o di concussione!

ERNESTO STAJANO. Perché ci sono poche condanne!

VINCENZO SINISCALCHI. Quando vi saranno le condanne avranno diritto, come tutti i cittadini, ad accedere alle misure alternative, che vanno proprio nel senso opposto di tutte le soluzioni pattizie, che non interessano per fortuna questa Assemblea, e meno ancora il mondo del

diritto e delle garanzie, in questo particolare momento storico.

Si tratta dunque di un dato importante, ma la legge non può e non deve avere soltanto questo significato e su ciò siamo perfettamente d'accordo.

L'importante lavoro svolto dalla Commissione giustizia si è incentrato sulla previsione di una verifica completa dei presupposti di ammissibilità al beneficio da parte del tribunale della sorveglianza, cioè da parte di un organo giurisdizionale, al fine di stabilire se il condannato a pena inferiore a tre anni di reclusione possa o meno fruire di una delle misure alternative previste dalla legge Gozzini, che è legge dello Stato.

Con questo meccanismo che attribuisce l'espletamento di un'attenta indagine di merito ai tribunali di sorveglianza si possono risolvere, con il rispetto del principio di equità, le questioni di razionalizzazione e di efficienza del sistema, a cui prima mi sono permesso di fare cenno.

Nei lavori della Commissione giustizia — sia ben chiaro! — non ha operato alcuno spirito di riforma o di allargamento delle norme della legge Gozzini, ma si è unanimemente riconosciuta (almeno per quanto mi risulta) la fondatezza e l'opportunità di una modifica della norma processuale che rende squilibrata l'applicazione dell'articolo 47 della legge Gozzini, con sostanziale disparità di trattamento tra chi fa l'istanza e chi non la fa.

Si è quindi fissato il principio che la procedura per l'applicazione delle misure alternative per i condannati con sentenza definitiva a pene non superiori a tre anni (o anche se costituenti parte residua, nella misura che gli eventuali emendamenti potranno pur sempre rivedere), è una procedura che non deve avere bisogno di un impulso di parte. Questo è quanto afferma opportunamente la proposta di legge modificatrice dell'articolo 656 del codice di procedura penale; in altre parole, non si tratta di privatizzare tale funzione nella forma della istanza di parte, ma di renderla procedibile d'ufficio: si avvia cioè d'ufficio presso il tribunale di sorveglianza (intesa come dovere del pubblico mini-

stero dell'esecuzione), il quale ovviamente conserva il suo carattere giurisdizionale e la valutazione di merito sui presupposti di applicabilità o meno del beneficio.

È da notare che, pur nel contenimento della proposta in ambito di mera modifica della norma di procedura, questa legge, con il dibattito che intorno le si è sviluppato, offre lo spunto per una riflessione che pure dovremo compiere in Parlamento sulla riforma dell'intero sistema — come ha detto l'onorevole Saraceni — delle pene e delle misure alternative al carcere.

L'ispirazione originaria della proposta di legge n. 464 è stata così raccolta e tecnicamente ampliata, non nella direzione di un allargamento del suo ambito di efficacia, ma nel corso di un dibattito cui ha dato forza soprattutto la volontà riformatrice in senso equitativo e sociale del gruppo della sinistra democratica, ma non soltanto del gruppo della sinistra democratica, a giudicare dalle convergenze che in quella Commissione si sono verificate.

La previsione dunque che debba essere lo stesso pubblico ministero, che ha il potere-dovere di emissione dell'ordine di carcerazione, a sospendere l'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati a tre anni, o con pene fino a tre anni o che dovrebbero espriare una pena residua non superiore a tre anni, ed a trasmettere tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le sue determinazioni in merito all'applicabilità di misure alternative al carcere (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova nei confronti di tossicodipendenti o di alcolodipendenti, detenzione domiciliare, ammissione alla semilibertà anche per gli imputati di corruzione o di concussione quando saranno in carcere, come è ovvio) è fondamentale.

Si rimuove così il grave squilibrio determinato da un'esecuzione, qual è quella prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale, automatica dell'ordine di carcerazione nei confronti di chi, o ignaro o impossibilitato a conoscere il momento idoneo per presentare l'istanza di sospensione — che spesso viene presentata in tempi talmente

anticipati che non esiste ancora un fascicolo all'interno dell'ufficio di esecuzione — rischia di andare in carcere per un periodo indefinito dopo una libertà legittimamente ottenuta.

Ci occuperemo quindi delle esclusioni soggettive e ci occuperemo anche di una importante norma nuova che contempla e dovrebbe soddisfare i pur fondati rilievi che possono essere fatti; dovrebbe soddisfare coloro i quali pensano che, ad esempio, chi venga giudicato pericoloso, al punto da essere in custodia cautelare nel momento in cui la sentenza passa in causa giudicata, possa essere assimilato invece a colui il quale legittimamente ha ottenuto la libertà e può soddisfare il suo debito nei confronti dello Stato con l'ammissione alla misura alternativa.

Questo, a nostro avviso, significa sottrarre al pubblico ministero la esclusiva titolarità di una esecuzione diretta, giurisdizionalizzare ulteriormente il momento della esecuzione della pena, facendo rientrare l'intero procedimento nell'attività giurisdizionale piena del tribunale di sorveglianza.

Non occorrono quindi particolari commenti, a mio avviso, per sottolineare il favore ad una norma che prevede le esclusioni della possibilità di fruizione della sospensione per una serie di soggetti. E l'inciso, che ha mosso sia l'intervento dell'onorevole Veltri sia l'intervento originario dell'onorevole Stajano, troverà certamente soddisfazione nella possibilità di operare una serie di esclusioni soggettive che dipenderanno dalle volontà emendatrici.

È certo che non ne godono gli autori di reati di criminalità organizzata mafiosa; è certo che non ne usufruiscono i recidivi né coloro i quali siano accompagnati da una qualsiasi misura di prevenzione che ne indichi la pericolosità particolare; sono tutti coefficienti di valutazione previsti dalla legge per chi si trovi — questo mi pare di dover sottolineare avviandomi alla conclusione — in custodia cautelare, perché non si vuole minimamente nella forma della esecuzione incidere sul giudizio, sulla prognosi effettuata nel momento in cui si è deciso che un indagato o un condannato

debba rimanere in custodia cautelare fino alla fase del passaggio in giudicato, che di per se stesso è indice di pericolosità, ostativo all'applicazione della misura alternativa, quindi in una condizione che non poteva formare oggetto di una attenta valutazione da parte della Commissione, che ne ha tenuto conto nella formulazione degli articoli della legge.

Così ci sembra corretto il riferimento al caso di chi già in stato, per esempio, di arresti domiciliari al momento dell'esecuzione rimanga in tale stato non oltre il termine massimo di novanta giorni, entro i quali verrà rimesso in libertà (è questo un primo punto sul quale penso la legislazione dovrà tornare di nuovo: il carattere perentorio e a pena di decadenza di determinati termini rischia altrimenti di prolungare all'infinito decisioni in tema di libertà personale), e questo entro i novanta giorni se il tribunale di sorveglianza non decida in ordine all'applicazione della misura alternativa.

Naturalmente credo che vadano respinte, come dicevo all'inizio, tutte le letture deformanti o approssimative di questa proposta, tendenti a definirla come una sorta di automatica applicazione della legge Gozzini. No, è un'applicazione finalmente resa procedimentale di tale legge e nulla toglie alla discrezionalità del giudice il tribunale di sorveglianza, tutto toglie invece all'automatismo in questa materia dell'intervento del pubblico ministero, che è l'organo che automaticamente emette l'ordine di carcerazione.

Non è affatto vero quanto si è detto in merito a questa legge nel dibattito esplosivo, forse con un eccesso di anticipazione rispetto alla discussione odierna, nell'estate scorsa. Ai tribunali di sorveglianza non viene sottratto alcunché della pienezza della discrezionalità nei confronti dell'applicazione o meno delle misure alternative: rendere automatica la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione e non rimettere tale sospensione soltanto all'iniziativa dell'interessato, premiando così soltanto chi può permettersi il lusso di questa specie di assistenza continua, di vigilanza costosa in un ufficio di procura,

per sapere quando verrà emesso l'ordine di carcerazione, non significa affatto rendere automatici i benefici della legge Gozzini; significa evitare quegli affollamenti pendolari delle carceri e quelle ingiuste mortificazioni di una libertà correttamente ottenuta per una decisione giurisdizionale, che rischiano di essere umiliati traumaticamente attraverso una emissione di ordine di carcerazione che sorprende il cittadino che già è apparso meritevole di considerazione sul piano sociale, nel momento in cui ha ottenuto la libertà personale e in un momento in cui ha rimosso l'idea della possibilità di tornare ad essere detenuto.

Questo significa correggere in forma perequativa e corretta una sostanziale stortura dell'ordinamento che dipende con ogni probabilità dal mancato coordinamento tra il codice del 1989 e la stessa legge Gozzini. Si tratta in definitiva soltanto di questo, di un mancato coordinamento delle norme della parte meno curata nei dibattiti del codice di procedura penale, più precisamente quella della esecuzione.

Importante è anche la soluzione del problema della trasformazione degli arresti domiciliari in provvisori. La detenzione domiciliare è un altro principio importante e cauto delle valutazioni che fa questa legge. Non più l'incertezza che caratterizza questo regime: colui il quale è agli arresti domiciliari e viene raggiunto dalla sentenza definitiva non sa mai se debba presentarsi al carcere per tornare di nuovo dentro o se possa usufruire di un provvedimento alternativo; sta in una sorta di limbo dal punto di vista della sua libertà personale e della sua capacità di autodeterminazione nei confronti dello Stato.

Come dicevo, non più l'incertezza che caratterizza questo regime, ma la definizione di regole certe: altro che incertezza della pena! La certezza della pena passa attraverso le regole dell'esecuzione della stessa. Nessuno vuole aprire porte gratuite nei confronti del principio che la pena comunque debba essere eseguita nelle regole

che devono accompagnare la sua esecuzione.

Non entro nel merito dell'insieme delle norme ulteriori che completano l'esigenza di coordinare la modifica; e certamente il coordinamento verrà dalla discussione sulle linee generali e soprattutto dall'esame degli emendamenti. In ogni caso, ritengo opportuno togliere comunque questa automatica forma di interdizione della esecuzione della pena, sostanzialmente sottratta ad un momento procedimentale; il tutto, ovviamente, attraverso gli apporti che verranno forniti dalla discussione sulle linee generali e dagli emendamenti, che consentiranno però di perfezionare soprattutto le disposizioni transitorie, che potrebbero determinare motivo di perplessità.

È proprio in tale contesto che credo - mi permetto di dirlo - che i colleghi deputati potranno sperimentare la forza e l'intelligenza del loro contributo: in una cauta norma transitoria, che allarghi, perfezioni o riduca i limiti della proposta di norma transitoria che, pure, è contenuta nella proposta di legge in esame, che tende ad un riequilibrio di situazioni obiettivamente ingiuste, se non anticostituzionali, sul piano del trattamento penitenziario; non solo, ma tende a dare alla nostra lettura - e spero nella lettura di tutti - un significato di equità al principio insostituibile ed intangibile della certezza della pena. Tende, infine, ad evitare che l'espiazione in carcere - e solo in carcere - di una pena sia in conflitto anche con i principi di recupero e di rieducazione del condannato e soprattutto che il carcere non sia, in definitiva, il luogo riservato soltanto ai più deboli ed ai meno garantiti (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono fermamente convinto che la deriva «massmediologica», che ha accompagnato la discussione estiva sul provvedimento al nostro esame, abbia sicuramente impedito di operare un accostamento scientifico. A quest'ultimo ri-

guardo vorrei spendere qualche riflessione in questa fase della discussione sulle linee generali, riservandomi poi di intervenire quando tale dibattito sarà arricchito dall'esame degli emendamenti e da quant'altro.

Mi pare che la suddetta discussione estiva sia stata caratterizzata da una dimenticanza di quello che è restato e resta l'obiettivo che ha tormentato la Commissione, la quale si è posta il doveroso limite di non incidere e di non attingere ad istituti di carattere sostanziale per ripristinare - mi parrebbe più proprio utilizzare il verbo « risarcire » - quegli aspetti di lesione di giustizia distributiva-processuale, che ha caratterizzato l'applicazione concreta e normativamente corretta della legge Gozzini, in relazione alle misure alternative alla detenzione.

Ricordo alcuni articoli di stampa che, facendo soprattutto riferimento all'unico punto che incide sulla sostanza della pena in relazione alla detenzione domiciliare, titolavano, ricorrendo ad un'encomiabile operazione di « ortopedia interpretativa distorta », nella seguente maniera: « Sotto i tre anni, tutti a casa ! ». Mi pare che si sia dimenticato che ci troviamo in una situazione che paradossalmente, se fosse valutata con la doverosa attenzione, oggi presenterebbe sicuramente delle maglie di minor controllo rispetto a quelle previste nella proposta di legge all'esame dell'Assemblea. Preannuncio che per la riforma di tale provvedimento cercheremo di offrire un contributo modificativo. Mi comporterò in tal senso perché, essendo un operatore del diritto, ho la sufficiente umiltà che, su questioni di tale delicatezza, mi consente di ascoltare l'opinione di tutti con la massima attenzione e di fare tesoro anche delle critiche, a volte pure incidenti, che vengono avanzate.

Per motivi di ordine concettuale, credo che non sarebbe un fuor d'opera rammentare che siamo in assoluta sintonia con taluni principi indicati ed approvati dal Parlamento della Repubblica fin dal 1975; la definizione di questi ultimi, tra l'altro, ha avuto un seguito nel 1987 e - secondo il mio modo di interpretare anche la novella

del 1995 - sottintendono il desiderio di modulare l'esecuzione della pena attraverso un moderno criterio scientifico che incida sulla sostanza e sulla funzione della pena medesima.

Non credo di fare alcuna affermazione forzata se, alle soglie del Duemila, ritengo di poter affermare con sicurezza che ormai la funzione espiativa della pena ha perso il carattere brutalmente retributivo. La misura è stata spostata dalla sua astrattezza, l'accento è stato posto con maggior vigore sulla persona, cioè su coloro nei confronti dei quali la pena fa ricadere i propri effetti. Sulla scorta di un'analisi scientifica - tutti abbiamo partecipato a dibattiti dottrinari e a quant'altro in materia - si è arrivati a determinare un principio fondamentale, che ritengo cardine dell'ordinamento vigente, quello cioè che la misura carceraria deve essere relegata ad ipotesi assolutamente residuali.

Non mi pare, allora, che possa essere accolta l'osservazione espressa dall'onorevole Stajano nel corso del suo pur apprezzabile intervento, laddove richiamava la necessità di far raggiungere la pena a colui che ha subito sentenza passata in giudicato. Non è, infatti, un problema di « congiunzione » tra pena e condannato; si tratta, invece, di determinare le modalità esecutive di una pena, la quale probabilmente incontrerà poi anche un « dischiudersi di fantasia » laddove dovessimo, come io sollecito, intervenire anche sugli aspetti più propriamente sostanziali delle misure sanzionatorie:

La realtà ci mostra - le statistiche ci confortano e l'esperienza quotidiana dà peso a quanto sto per affermare - che vi sono degli effetti desocializzanti indiscutibili, collegati all'espiazione della pena, per coloro che hanno contatti per lunghi periodi all'interno della casa circondariale.

Il problema che ci eravamo posti non era quello di accorciare i tempi, men che mai era quello di ritoccare gli aspetti sostanziali, bensì quello - e al riguardo credo sia encomiabile il lavoro svolto dalla Commissione - di dare un ordine alla materia, anche in sintonia con i nuovi meccanismi del giudizio di cognizione, fino al

punto di presentare magari un « discutibile » prodotto, che, è vero, nasce da una proposta che era più « microscopica » sotto il profilo quantitativo, ma che tuttavia ha costituito una base di lavoro apprezzabile.

Mi pare vi sia stata unanimità di consensi all'interno della Commissione nell'estendere, fermo restando il limite che richiama poc'anzi, l'esame dell'intero articolo 656 del codice di procedura penale fino a presentarlo organicamente all'attenzione dell'Assemblea.

I principi sui quali ci siamo tutti « tormentati » in Commissione, e che sono un po' sottesi alle proposte che avanziamo, nascono da tre direttrici fondamentali, sulle quali richiamo l'attenzione dell'aula e sulle quali credo sarà utile, anzi probabilmente indispensabile, un'ulteriore riflessione, sotto il profilo dell'articolato in relazione all'ultima parte della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Simeone. Abbiamo ritenuto — personalmente condiviso appieno queste ipotesi — che la flessibilità dell'esecuzione della pena sia un principio acquisito ormai nel patrimonio culturale di tutti.

È semplificato il discorso di chi dice che poiché vi deve essere certezza del diritto, occorre in ogni caso fare in modo che ci sia un condannato che venga ad espiare la pena. Il problema, all'interno di questa « modularità », è un altro. Leggevo in un interessante articolo che la fortuna storica della detenzione è proprio identificata nella sua possibilità di essere dosata in giorni, mesi ed anni; per cui non vi è stato un grosso lavoro di fantasia per trovare soluzioni alternative, tanto che il legislatore del Novecento è intervenuto per cercare correttivi proprio sulla scorta dell'impossibilità di ridurre ad unità coloro che, invece, non sono « sussumibili » in un unico concetto sanzionatorio.

Il punto cardine del discorso che veniva svolto, come sempre brillantemente, dal relatore Saraceni, e che mi pare sia stato sufficientemente pretermesso nella parte critica dell'intervento dell'onorevole Stajano, è la conservazione totale del principio di legalità, di determinatezza e, soprattutto, di giurisdizionalizzazione della fase

esecutiva. Non proponiamo procedure semplificate rispetto a quelle esistenti; ci limitiamo a regolamentare sotto il controllo giurisdizionale il ricorrere di quelle stesse condizioni che oggi consentono di accedere alla misura alternativa. Su questo è bene fare chiarezza sin dall'inizio. Non siamo in un ordinamento che ignora la possibilità di accedere alla misura alternativa che, vorrei dire, è la più privilegiata e privilegiante per lo *status libertatis* (mi riferisco all'affidamento in prova al servizio sociale); oggi siamo in uno Stato che consente di spiare gli ultimi tre anni della detenzione, anche se residui di pena maggiore, agli arresti domiciliari. Quindi, dire che vi è un segnale di apertura, secondo me dimostra che vi è quanto meno un'interpretazione decisamente approssimativa della proposta che noi avanziamo.

Nel momento in cui vi sarà la necessità di un intervento più organico, credo che il Parlamento si dovrà occupare di una massiccia depenalizzazione e soprattutto — giacché è la causa non giuridica ma storica dei nostri discorsi — dell'accelerazione del processo penale. Infatti, i casi che concretamente vengono regolati dalla normativa, che mi auguro venga rapidamente approvata, riguardano coloro i quali hanno commesso un reato approssimativamente otto o nove anni fa — questo è il tempo medio di un giudizio, ma arriviamo anche a tempi superiori, il che scandalizzerebbe qualsiasi paese del quarto mondo — e che quindi hanno trascorso un lunghissimo periodo in libertà. Pertanto, andiamo ad infliggere una sanzione ad una persona che, dopo otto anni circa, è biologicamente diversa rispetto a quella che ha subito la condanna ed a quella che ha avuto un giudizio di « offensività » sulla sua condotta in un'epoca completamente diversa, soprattutto se ci riferiamo a persone che vanno dai diciotto o venti anni fino ai ventisette o trent'anni: ebbene noi eseguiamo la condanna di un ventenne su un trentenne.

Chiedo all'Assemblea se sono io a vedere in maniera ipergarantista un problema di tal genere oppure se, confortati dalla logica, sia opportuno intervenire nel senso sollecitato.

L'organico disegno dell'articolato risponde ad una politica « criminale » che, a mio parere, è un segnale di grande civiltà giuridica. Il trattamento della pena deve essere individualizzato. Noi dobbiamo perdere la visione — mi si perdoni il termine improprio, giacché è relativo alla custodia cautelare — di prevenzione generale sulla scorta dell'esecuzione della pena, che invece deve essere una prevenzione postuma di tipo speciale. Deve cioè essere mirata, sovrapposta, proporzionata e parametrata nei riguardi dell'individuo concreto, della persona fisica che subisce il trattamento penitenziario. Questa è la filosofia di fondo, ciò che i critici d'arte chiamano « fondo tonale », il quale, in una molteplicità di colori, dà la prevalenza di un tono sull'intera opera di un pittore.

Si tratta di un controllo giurisdizionale sulla progressione della conquista di spazi di libertà all'interno di un meccanismo sanzionatorio che non può non essere modulare ed articolato.

Scendo nel concreto, riservandomi comunque ulteriori interventi in fasi successive dell'iter del provvedimento.

Quali sono le norme della proposta di legge Simeone che scandalizzano? Mi auguro di non far torto al collega affermando che la sua probabilmente è diventata una proposta di legge dell'intera Commissione. Ci siamo trovati a discutere ed ampliare, con una specie di stratificazione progressiva, l'esigenza che man mano emergeva dal dibattito.

Quando sono andato a rileggere il testo, con assoluta umiltà, per vedere se, per avventura, fosse vero che avremmo potuto apportare un effetto dirompente, con uno svuotamento totale delle carceri, mi sono accorto che ciò non solo non è temibile né concreto, ma forse, se dovessimo ritoccare eccessivamente l'ultima parte dell'articolo 6, otterremmo paradossalmente l'effetto opposto: coloro i quali oggi usufruiscono di una situazione *rebus sic stantibus* potrebbero trovarsi nelle condizioni, a meno che non introduciamo qualche norma di salvaguardia, di dover tornare all'interno della casa circondariale.

Il problema fondamentale era quello di assistere quanti, appartenenti ai ceti più deboli ed alle fasce di deprivazione culturale, per motivi economici o per difficoltà di altro tipo, non hanno la possibilità di contare su una difesa efficiente. Il riferimento adombrato a condanne per certi tipi di reato è assolutamente inconferente, perché sono proprio quei condannati ad avere una difesa efficientissima. Noi miriamo a risarcire coloro i quali, inconsapevoli del meccanismo perverso — sul quale, mi si consenta, il discorso delle notifiche non incide minimamente —, non hanno la possibilità di sapere che, prima dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, vi è una possibilità, una specie di cuneo magico che consente la sospensione dell'esecuzione della pena; il che peraltro obbliga le difese a recarsi giornalmente presso la procura della Repubblica per conoscere se la « cedolina » della Corte di cassazione sia arrivata e quindi si sia in presenza di esecuzione di pena. Tutto ciò determina un effetto perverso che non ha niente a che vedere con ciò che il diritto impone e finisce per riversarsi proprio su quella parte che astrattamente si ritiene privilegiata da questa normativa. Certo, vi è l'obbligo — la Corte costituzionale è intervenuta almeno tre volte su questo punto — di notificare l'esecuzione all'interessato ed al difensore; la notifica, però, avviene, onorevoli colleghi, nel momento in cui quel termine magico nel quale vi era la possibilità di sospendere la pena è ormai « bruciato ». Ci troviamo quindi già in una fase nella quale bisogna attendere i tempi biblici del tribunale di sorveglianza. Incidiamo allora sui tempi del tribunale di sorveglianza? Sì, ma il carico di lavoro di tutti i tribunali di nostra conoscenza è tale che prevedere una decisione che intervenga entro il triennio significa far parte di un manipolo di ottimisti che non mi vede tra le sue fila.

Non so se la legge, oltre ad una *ratio* ed una *voluntas*, ha anche una coscienza; se noi salviamo la coscienza legislativa dicendo che comunque vi è un'informazione per il meno abbiente e per il meno efficacemente difeso attraverso la possibilità di

fare istanza di affidamento alla misura alternativa e dopo la sua detenzione, in realtà condanniamo sostanzialmente costui a stare non nel limbo, ma nei primi gironi dell'inferno della casa circondariale probabilmente per tutto il tempo che lo separa dall'espiatione della pena.

Questo tipo di intervento che, come dicevamo, incide soltanto sulla definizione procedimentale, in realtà ha sanato una smagliatura che secondo me aveva perfino profili di illegittimità costituzionale, laddove noi generalizziamo la verifica giurisdizionale da parte del tribunale di sorveglianza non soltanto a quanti la chiedono, ma a tutti coloro che sono nelle condizioni per ottenere una misura alternativa alla detenzione.

Abbiamo inoltre introdotto « paletti » prima inesistenti, stabilendo condizioni soggettive ostative che sono di gran lunga più restrittive rispetto al panorama ed al mondo normativo precedenti. Possiamo essere disponibili - almeno per quanto riguarda me ed il gruppo che rappresento - a discutere anche qualche modifica che non sia sostanziale a proposito delle condizioni soggettive che limitano l'accesso alla fruizione delle misure alternative, certo però non fino a snaturare l'intera norma.

Quanto alla detenzione domiciliare, segnalò all'Assemblea un dato. La detenzione domiciliare, misura già conosciuta precedentemente, viene regolamentata in una maniera che risponde ad una logica stringente: non si agevolano quelle pene che non sono all'interno di una pena residua maggiore del triennio, ma riserviamo la detenzione domiciliare alle pene concretamente inflitte che siano al di sotto di questo tetto.

Mi chiedo allora se sia riferibile a logica una disciplina (ossia quella che permarrebbe se non si operasse l'intervento decisivo in oggetto) per cui si può accedere all'affidamento al servizio sociale, che è misura certamente meno afflittiva della detenzione domiciliare non soltanto per pene inflitte all'interno dei tre anni, ma addirittura per pene residue di maggior pena (per cui l'individuo che ha subito

condanna a dieci anni, dopo vari meccanismi di liberazione anticipata o di quant'altro, può accedere ad una liberazione sostanziale ed integrale nell'ultimo triennio della sua vita nella popolazione carceraria), mentre colui che ha subito una condanna, ad esempio, a due anni ed otto mesi non dovrebbe poter accedere alla detenzione domiciliare, la quale comunque ha un indice di compressione della libertà certamente superiore all'affidamento in prova.

Concludo perché mi ero autoregolamentato, nell'intento di svolgere un intervento più breve ed anzi mi scuso se mi sono dilungato. A mio avviso, la soluzione peggiore sarebbe quella di conservare l'esistente. Chiedo con ferma convinzione all'Assemblea di approvare la proposta di legge al nostro esame, ribadendo la mia disponibilità a rivedere la norma transitoria, soprattutto alla luce di quelli che saranno i risultati delle analisi che ci fornirà il ministero in relazione alle conseguenze concrete sulla popolazione carceraria. Sono comunque convinto che con questo atto noi adempiamo all'elementare dovere di restituzione di alcuni istituti ai livelli di civiltà giuridica che ci competono (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, crea non poche perplessità non solo a me, ma all'intero gruppo parlamentare di alleanza nazionale. Sono state fatte alcune affermazioni, in senso contrario alla proposta di legge, dall'onorevole Stajano, ed in senso favorevole al provvedimento, e quindi in contrasto a quanto detto dal collega, da coloro i quali sono intervenuti successivamente. Credo sia necessario fare uno sforzo per cercare di inquadrare sistematicamente un ragionamento sulle postulazioni in gioco con il provvedimento in discussione, per valutare appieno non solo gli effetti pratici e procedurali, come è stato detto

ed è, ma anche le affermazioni di principio che trovano spazio e riconoscimento in questa proposta di legge.

Si è detto che i benefici, o per lo meno l'ammissibilità alle misure alternative di cui si occupa il provvedimento, sono già contenuti nell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e che sostanzialmente la proposta di legge correggerebbe soltanto una stortura del sistema che, affidando all'istanza di parte la possibilità di accedere a quel tipo di procedura che valuta l'ammissibilità o meno di queste misure alternative, viene riservata a chi è in grado di attrezzarsi e di avere una difesa adeguata, lasciando fuori chi, viceversa, non è in grado di farlo. A condimento e « ad colorandum » di queste informazioni, si dice che ciò riguarda soprattutto chi non può permettersi una difesa adeguata, quasi che il sistema oggi vigente sia preordinato a tutelare soltanto chi più può.

Non credo sia così e mi sforzerò di dimostrare con le mie argomentazioni che il sistema oggi vigente risponde ad una certa logica e che nel momento in cui il Parlamento, nella sua sovranità, decide di cambiare il sistema in vigore, deve dire, senza nascondersi dietro espressioni colorate, che intende cambiare la *ratio* stessa che sta alla base di un nuovo equilibrio complessivo del sistema, che non è certamente quello di far accedere alla possibilità di ottenere le misure alternative alla detenzione coloro i quali non potrebbero permetterselo.

Cosa intendo dire? Intanto è stato sin qui trascurato, tranne a volerlo addebitare alla mia disattenzione il non averlo sentito, che con il testo rielaborato dalla Commissione si include tra le misure alternative, con gli stessi parametri che valgono per l'affidamento al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47-bis dell'ordinamento penitenziario vigente per la detenzione domiciliare, anche il regime di semilibertà che nell'ordinamento penitenziario risponde ad altro tipo di requisito e di caratteristiche.

Si tratta di una valutazione che sul piano politico e sociale ha una sua rilevanza. Nel fare questa considerazione

parto dal testo originario della proposta di legge del collega Simeone, che rispondeva ad una certa logica che mi permetterà di evidenziare nel corso del mio intervento. In tale proposta di legge la possibilità di accedere d'ufficio alla procedura per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione era riservata alle pene detentive fino ad un anno o ai residui di maggior pena entro quello stesso limite, ed era limitata agli articoli 47, 47-bis e 47-ter dell'ordinamento penitenziario. Conoscendo la diligenza e la puntigliosità del collega Simeone, sono portato ad escludere che sia stato frutto di disattenzione l'aver escluso l'articolo 50 dell'ordinamento penitenziario e quindi anche il regime di semilibertà. Così come il limite di pena che consentirebbe l'applicazione di misure alternative non è stato individuato con sottile o in altro modo del tutto casuale, ma sulla base di una valutazione precisa che, nonostante introduca per le misure alternative la procedura d'ufficio entro quei limiti di pena, non incide sulla *ratio* vigente nell'ordinamento attuale. Chiarisco il mio pensiero perché mi rendo conto che potrebbe sembrare ermetico.

L'intenzione originaria del collega Simeone (il quale potrà comunque chiarirla personalmente), che ha portato il nostro gruppo a condividere la sua iniziativa, si basava sulla valutazione che reati sanzionati con una pena fino ad un anno fossero non solo minori ma marginali, non in grado cioè normalmente di incidere sui livelli di allarme sociale. In sostanza, reati che di per se stessi non potessero pregiudicare il livello minimo di sicurezza pubblica che deve essere salvaguardato, oltre che con tutti i mezzi a disposizione dello Stato, anche attraverso l'effetto sanzionatorio delle condanne. I residui di maggior pena entro quel limite erano anch'essi accettabili perché, se si trattava di condanna a pene consistentemente più alte (ci si riferiva infatti ad un soggetto che aveva espiato ormai larghissima parte della sua pena e che, per questo stesso motivo, poteva avere accesso ad altri benefici previsti dalla legge Gozzini), il periodo di pena era tale da potersi seriamente ipotizzare, an-

che nel caso di pena inflitta maggiore all'anno residuale, una fase di recupero concreto alla vita civile e sociale del condannato.

Nel testo licenziato dalla Commissione il limite di un anno è stato elevato a tre anni e l'elevazione è stata giustificata con l'affermata volontà di riequilibrare il sistema. Si è sostenuto che, poiché l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario prevede questo meccanismo per i reati puniti con la pena fino a tre anni, anche l'estensione della procedibilità d'ufficio per l'applicazione delle misure alternative deve uniformarsi a tale limite. Tra le misure alternative possibili è stata introdotta quella prevista dall'articolo 50, cioè la semilibertà. Di fatto è stata modificata radicalmente la proposta presentata dal collega Simeone sostituendola con quella al nostro esame, che mantiene lo stesso titolo (per cui oggi discutiamo dello stesso oggetto, cioè la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale) ma sottopone all'esame del Parlamento tematiche non affrontate dalla proposta di iniziativa del collega Simeone.

Non possiamo non essere allarmati di fronte al testo della proposta di legge così come è formulato, perché vengono in gioco alcuni principi fondamentali. Mi scuso con l'Assemblea e con chi, modesto operatore del diritto come me, si è confrontato sui banchi dell'università con alcune ipotesi di scuola. Mentre mi interrogavo sul contenuto del testo licenziato dalla Commissione ed ascoltavo con grande attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto (che ringrazio, perché mi hanno dato tutti motivo di riflettere e di ragionare su cose concrete), mi è venuto in mente il banale passaggio della trivalenza della pena, della valenza repressiva rapportata alla condotta illecita dell'autore del reato, della funzione emendativa finalizzata al recupero di chi ha commesso un reato e della funzione preventiva, che dovrebbe estrinsecarsi nella dissuasione dal commettere lo stesso o altri reati.

Il meccanismo oggi previsto dall'ordinamento penitenziario non è irrazionale. La previsione che vi deve essere un'esecuzione in atto per poter accedere alle mi-

sure alternative evidenzia che il legislatore ha voluto sostanzialmente attribuire una « valenza premiale » (tra virgolette, perché non è esattamente così, ma credo che siamo tutti in grado di comprenderci sul contenuto delle parole) alle misure alternative. Si è detto: « Tu che ti trovi in fase di espiazione della pena — e quindi fatta salva la funzione sanzionatoria e repressiva della pena — nel momento in cui puoi essere inquadrato in una categoria che corrisponde a certi presupposti, puoi anche continuare ad espiaire la pena in forma diversa ». Il collega Stajano ha richiamato il principio dell'effettività della pena, di una pena certa come momento conclusivo di un processo. In Italia giungono a compimento pochi processi ed ha ragione il collega che mi ha preceduto quando afferma che spesso si arriva ad eseguire una pena nei confronti di un soggetto biologicamente diverso da quello che ha commesso il reato. Possiamo noi avallare l'equazione secondo la quale l'inefficienza del sistema processuale penale deve tendenzialmente portarci, sviluppando il ragionamento per eccesso e paradosso, alla cancellazione delle pene? Non credo che dobbiamo affrontare secondo questi presupposti gli argomenti che stiamo esaminando.

Se quello della lentezza del processo penale è un problema reale, come lo è, il Parlamento deve trovare soluzioni che consentano di ottenere una giustizia rapida ed efficiente, come dovrebbe avvenire in ogni paese civile. Non dobbiamo inoltre dimenticare che, quando entriamo in fase di esecuzione della pena, non ci troviamo più di fronte ad un cittadino assistito dalla presunzione di non colpevolezza, né ad un cittadino dotato di giustificazioni da far valere, in tutto o in parte, nel corso del processo penale ai fini della riduzione della pena: siamo in presenza di un soggetto che è stato sottoposto ad un giusto processo, che è stato quindi giudicato anche in ordine alla quantificazione della pena, tenuto conto delle attenuanti e delle circostanze che in quel processo potevano essere dedotte (e probabilmente, se non certamente, lo sono state). Ci troviamo,

cioè, di fronte ad un soggetto che gli organi dello Stato preposti ad applicare le norme dell'ordinamento giuridico hanno ritenuto responsabile di un certo fatto e perciò da punire con una certa sanzione.

Che si voglia rimettere in discussione d'ufficio questo principio non è un fatto del quale non si possa parlare, tuttavia non possiamo certamente affermare che la normativa sottoposta all'esame della Camera sia l'estensione logica ed il completamento in riequilibrio di quanto prevede l'ordinamento giudiziario vigente. In questo momento stiamo ribaltando alcuni principi: siano liberi di farlo legittimamente, ma dobbiamo riconoscere apertamente che lo stiamo facendo. In buona sostanza stiamo privilegiando, a mio modo di vedere forse in maniera eccessiva, la funzione emendativa della pena, dimenticando che la funzione repressiva e quella preventiva sono altrettanto importanti per un corretto svolgimento della vita di relazione sociale e per la sicurezza pubblica.

Con gli emendamenti presentati, che ovviamente non illustrerò in questa sede, sosteniamo la sostanziale riduzione delle innovazioni apportate per ricondurre il testo allo spirito ed alla lettera dell'originaria proposta Simeone, prevedendo che soltanto per i reati per i quali sembra abnorme disporre la custodia cautelare in carcere... Scusate, non la custodia cautelare, è stato un *lapsus*, visto che in questa sede ci occupiamo anche di questo, nonostante il tema dovrebbe essere stato esaurito nella passata legislatura. Volevo riferirmi alla detenzione in carcere rispetto a reati di natura minore: visto il dibattito che si sta sviluppando attorno a questo tema ed anche perché il ministro della giustizia, nel corso della sua relazione, ha affermato che probabilmente il Governo vorrà avviare una discussione in ordine alla residualità della pena detentiva in carcere rispetto ad altre soluzioni, non sarebbe corretto introdurre questo principio con l'approvazione di una proposta di legge, in quanto, oltre a valutare gli aspetti tecnici, il dibattito dovrebbe essere sviluppato anche sul piano politico al fine di compiere scelte di carattere generale.

Con la presente proposta di legge si afferma che la detenzione in carcere è un'ipotesi che diventa residuale ed eventuale. Altri ordinamenti prevedono questa soluzione; ad esempio, quello americano prevede che, affermata la responsabilità dell'imputato, la pena venga stabilita in seguito. Quindi, la quantificazione e la determinazione della pena si fondono già con la fase esecutiva della stessa ed il processo serve soltanto a stabilire i limiti di responsabilità dell'imputato.

Non possiamo però mantenere la norma penale così com'è, lasciando al giudice del merito, e non a quello dell'esecuzione, il compito di stabilire la pena cui deve essere sottoposto il soggetto che è stato imputato in quel processo, per poi rinviare ad una fase successiva la revisione e la rideterminazione della pena, come fatto concettuale aprioristico rispetto all'esecuzione stessa. Il sistema oggi vigente, desidero ribadirlo, prevede che chi è stato condannato a quattro anni di carcere vada in carcere e chi è stato condannato a tre anni di carcere vada in carcere; magari, il giorno dopo può avanzare la richiesta, ma deve andare in carcere: il nostro ordinamento giuridico prevede che l'entità della pena e la quantificazione della stessa siano devolute al giudice di merito e che poi, in fase esecutiva, qualora ne ricorrano i presupposti, quella decisione possa essere rivista alla luce della possibilità di concessione di benefici. Non a caso la cosiddetta legge Gozzini fu approvata quando nelle carceri si verificavano gravi problemi d'ordine interno ed i benefici concessi tentavano di riportare la serenità e la tranquillità nei luoghi in cui si verifica l'esecuzione della pena.

Noi oggi ribaltiamo il concetto ed affermiamo che la pena inflitta alla fine del dibattimento del giusto processo è soltanto un'indicazione di responsabilità, la cui esecuzione va poi devoluta ad organo diverso, che è il tribunale di sorveglianza, secondo un meccanismo che non è più da adire ad istanza di parte ma deve funzionare d'ufficio.

Dobbiamo riconoscere la portata effettiva di questa norma. Non ho difficoltà a

riconoscere che i titoli dei giornali non avevano nulla a che vedere con il contenuto della proposta di legge; resta il fatto singolare che una materia per la quale sono stati fatti titoli a caratteri cubitali sulle pagine dei giornali di fatto venga discussa in quest'aula con la presenza e l'attenzione dei pochi addetti ai lavori; domani forse sarà ancora sulle prime pagine dei giornali, con altre letture più o meno distorte. In questa sede abbiamo però il dovere di aprire un confronto sereno, di carattere tecnico ed anche politico, sui principi messi in gioco.

Che i principi ispiratori dell'attuale ordinamento penitenziario siano diversi da quelli che presiedono alla proposta di legge in esame lo si ricava anche da un'altra considerazione. Nessuno di noi, appunto perché modesti praticanti di diritto, si sognerebbe di dire che un reato sanzionato con una pena fino a tre anni, con riferimento ai limiti previsti dalla proposta di legge, sia da considerarsi parimenti grave di un reato sanzionato con una pena più alta, anche consistentemente. Non c'è dubbio, quindi, che il tetto dei tre anni, per una pena inflitta entro questo limite, non può equivalere sul piano della valutazione con un residuo di maggior pena, per una serie di considerazioni che risparmio a chi è certamente più qualificato di me (personalità del reo, gravità del fatto, allarme sociale, attacco alla sicurezza e tutto ciò che ne consegue).

Sotto questo profilo, azzardo una lettura assolutamente personale e che quindi lascia il tempo che trova. Quando dalla Corte costituzionale venne l'indicazione di estendere i benefici non solo alle condanne entro quel limite, ma anche ai residui di maggior pena, è stata confermata la natura di beneficio previsto dalle misure alternative così come disciplinate oggi dalla legge Gozzini, perché nel momento in cui si ha un beneficio non importa la circostanza che si sia in espiazione di pena; nel momento in cui ne sussistono i presupposti, l'ordinamento viene incontro con misure alternative, che rappresentano sicuramente un miglioramento per il sog-

getto che deve espriare rispetto alla detenzione in carcere.

Nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione viene introdotta anche una sorta di silenzio-assenso da parte del tribunale di sorveglianza. Ciò significa veramente, in maniera espressa, che quanto emerge dal processo penale, diverso e precedente rispetto alla fase di esecuzione, è un qualcosa che vale fino ad un certo punto, perché tutto poi deve essere rimesso in discussione e rivalutato in un momento successivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presenza in un organismo parlamentare impone a ciascuno di noi, ed alle forze politiche cui apparteniamo, di non fare qui quelle che potrei definire guerre sante, barricate o percorsi ad ostacoli, ma di confrontarsi con spirito costruttivo. Pertanto noi, oggi, anziché preannunciare un atteggiamento di assoluta contrarietà, abbiamo detto che questo testo non ci piace, che ci crea preoccupazioni, che esso probabilmente deve indurci a profonde riflessioni su quelli che saranno i livelli di sicurezza sociale nel momento stesso in cui dovessimo approvarlo. Abbiamo proposto degli emendamenti tendenti a ridurre quegli effetti che riteniamo negativi, entro quei limiti che sono stati indicati, peraltro in maniera chiara, nella originaria proposta dell'onorevole Simeone.

Riteniamo davvero di poter prendere in seria e concreta considerazione l'ipotesi di escludere, o comunque di considerare sostanzialmente residuale, la detenzione in carcere in espiazione di pene per reati bagattellari, come talvolta si suole dire. Oltre quei limiti, però, riteniamo di essere già a livelli di pena corrispondenti alla consumazione di reati gravi.

Pongo alla vostra attenzione questa mia riflessione, visto che, tranne qualche rara eccezione, stiamo parlando tra persone che in qualche modo hanno frequentato e frequentano aule di giustizia. Per una condanna per rapina a mano armata, in cui intervengano tutte le attenuanti possibili, quale dovrebbe essere sostanzialmente la sua quantificazione?

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Infatti è esclusa !

SEBASTIANO NERI. Siamo perfettamente d'accordo. Ho fatto questo esempio soltanto per dire che abbiamo figure di reato gravi, che con il gioco delle attenuanti possono essere ricondotte a limiti di pena che certamente possono incidere sull'applicazione di questo tipo di meccanismo.

Questo tipo di considerazione deve indurci, a mio avviso, a ritenere, soprattutto con riferimento alla « parte residua di maggior pena », che l'avviamento del procedimento d'ufficio in situazioni degli uffici giudiziari ... La normativa viene giustificata anche con la lentezza del processo (per riprendere il discorso del soggetto diverso, che diventa destinatario dell'esecuzione di una pena rispetto a colui che commise il reato), ma gli uffici di sorveglianza e della procura della Repubblica non versano certamente in condizioni migliori rispetto agli altri uffici giudiziari.

Un conto è prevedere una procedura d'ufficio per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione per reati marginali, bagattellari nella loro portata effettiva, e comunque per residui di pena che giustificano ampiamente ... perché quando si parla di pena fino ad un anno, siamo nell'ipotesi in cui è giustificata l'attenzione ed anche la procedura d'ufficio. Ma l'estensione in quei limiti, con l'adozione di tutte le norme che sono state chiamate di raccordo e consequenziali, non ci trova d'accordo, anche perché non è vero che noi ci limitiamo soltanto a riequilibrare il sistema; se si trattasse infatti soltanto di un raccordo del sistema non sarebbe necessaria la norma di cui all'articolo 2 del testo licenziato dalla Commissione, che prevede espressamente l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975.

Sia chiaro che il testo della Commissione innova nei principi e negli effetti la normativa vigente e concerne una fascia di reati che riteniamo preoccupanti con riferimento alla sicurezza sociale. Conseguentemente esso pone in discussione in que-

st'aula argomenti diversi da quelli prospettati e che non riguardano soltanto la riformulazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale e l'estensione delle procedure per l'ammissibilità alle misure alternative anche a coloro i quali non possono permettersi una difesa adeguata.

Noi riteniamo che, così come è stata formulata, la proposta non possa essere valutata positivamente da parte nostra. Ad ogni modo, siamo presenti in aula, io stesso ho svolto questo lungo intervento di cui chiedo scusa e parteciperemo ai lavori dell'Assemblea con il necessario impegno, trattandosi di una normativa di notevole importanza, con un unico fine: approvare delle norme che assicurino non solo l'evoluzione in termini di garanzia, di equilibrio e di parità di trattamento per tutti del nostro sistema giuridico generale e di quello penale in particolare, ma che finiscano anche dei principi ispiratori per la politica giudiziaria penale, che troppo spesso viene invece affidata ad interventi estemporanei. Infatti, mentre il ministro della giustizia annuncia di voler aprire un dibattito sulla funzione residuale della detenzione in carcere, si cerca di introdurla in modo surrettizio, dilatando enormemente gli spazi di operatività di una proposta che, nei termini in cui era stata originariamente formulata, ci avrebbe trovati d'accordo (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Mi sia consentito dire che in questa discussione, di tenore molto elevato, al di là della formale cortesia, non mi pare che il testo più seguito sia quello di Calamandrei circa i buoni rapporti tra giudice e avvocati. A seconda delle posizioni prese, si vede un po' la professione.

LUIGI SARACENI. Tra poco sarà smentito, Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nan. Ne ha facoltà.

ENRICO NAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io ritengo che il provvedimento sia di estremo interesse e susciti una discussione che non si deve li-

mitare ad una analisi tecnica del problema, sulla quale si sono incentrati con interventi molto approfonditi i colleghi. In realtà il provvedimento riveste un notevole interesse dal punto di vista giuridico e politico, in relazione al problema che esso affronta: l'espiazione della pena. È una questione sulla quale si sono svolti dibattiti e rispetto alla quale è mutato l'orientamento dell'opinione pubblica e di alcune forze politiche.

Bisogna verificare la funzione del tribunale di sorveglianza e, come ha ben detto il collega Neri, sottoporre ad un accurato vaglio uno strumento nato per riequilibrare il sistema per quel che concerne l'espiazione della pena.

Sono convinto della bontà del provvedimento e della necessità di approvarlo. È una questione di equità, perché non modifica nulla per quel che attiene al merito della precedente legge Gozzini, ma crea un automatismo per quel che concerne la fissazione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza e la preventiva sospensione dell'ordine di custodia cautelare definitivo.

Non posso quindi concordare con quanto sostenuto dal collega Stajano, che l'anno scorso — mi consentirà di dirlo — mi sembrava di orientamenti più garantistici, quando afferma l'impossibilità di incidere su meccanismi di garanzie procedurali...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Nan, lei che è un avvocato di vaglia saprà certamente che non si parla con le mani in tasca.

ENRICO NAN. Mi scusi, signor Presidente, era un atteggiamento non voluto, certamente non era una carenza di rispetto nei confronti di nessuno.

Dicevo che il problema dell'automatismo, a mio modo di vedere, non deve verificare il sistema delle garanzie procedurali, perché la garanzia è intrinseca nella fattispecie. Come è già stato osservato da molti colleghi, si tratta solamente di un problema di equità finalizzato ad impedire che qualche distratto difensore o qualche detenuto non a conoscenza di questa

norma possa sospendere l'esecuzione della pena e quindi rivolgersi al tribunale di sorveglianza.

Ritengo che la questione non debba essere limitata a questo aspetto. È vero che si pone un problema di equità, come ho già detto, ma è anche vero che tale norma (non lo affermo soltanto io, ma lo si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge) è stata ispirata in parte dalla preoccupazione del fenomeno del sovraffollamento degli istituti di pena. Dobbiamo dunque avere il coraggio in questo momento di fare un richiamo al tema generale della espiazione della pena, perché non si può dimenticare che l'obiettivo principale in uno Stato civile, come noi riteniamo sia il nostro, è quello di una espiazione che corrisponda ai criteri educativi che la norma si prefigge. Sappiamo tutti che nelle carceri italiane ad una pena se ne aggiunge una seconda, che consiste nel sovraffollamento delle celle, dove invece che tre detenuti ne convivono anche dieci, con tutte le conseguenze ambientali e sanitarie che rappresentano un vero e proprio *surplus* della pena. I lavori forzati sono una pena aggiuntiva, ma in Italia non esistono; esiste invece un tipo di vita nelle celle che rappresenta una pena di gran lunga maggiore.

Dobbiamo dunque rivolgere un richiamo all'esigenza di attuare un piano per l'edilizia carceraria e compiere una riflessione in merito al concetto dell'espiazione della pena. Mi domando se sia possibile continuare su questa strada dove, per esempio, se un soggetto viene condannato a quattro anni di pena, espia un anno di custodia cautelare preventiva e poi gli altri tre anni, per decisione del tribunale di sorveglianza, non vengono espiaati.

Dobbiamo avere il coraggio di riprendere in mano, nel corso di dibattiti come quello odierno, la situazione per quanto concerne il vero problema dell'espiazione delle pene, il vero problema del concetto di custodia cautelare inteso come strumento davvero eccezionale e non ordinario, quello strumento cioè che in sostanza crea il sovraffollamento delle carceri per

lo più da parte di detenuti in attesa di giudizio.

Non voglio andare oltre su questo tema, riservandomi di esprimere valutazioni tecniche in sede di esame degli emendamenti; mi limito a sottolineare che non possiamo cercare di risolvere il problema di volta in volta, scivolando su soluzioni giuste, come quella che abbiamo di fronte ed approvo, ma che non sono radicali. Una volta per tutte dobbiamo affrontare definitivamente questo argomento, se vogliamo davvero che la pena sia quella da spiare nella fase conclusiva. Se vogliamo ciò, dobbiamo farlo, non attraverso una norma come quella approvata lo scorso anno sulla custodia cautelare, che è servita a poco o a nulla, ma con una norma radicale, che consenta una volta per tutte di evitare a colui che non è condannato di spiare la maggior parte della pena prima della conclusione del processo.

Pertanto, nel preannunciare che interverrò in sede di esame degli emendamenti, vorrei richiamarmi soltanto a quanto sostenuto da qualcuno, secondo il quale il carcere è fatto per problemi seri e gravi; credo, però, che non debba essere mai dimenticato che il carcere è fatto anche e solamente per coloro i quali sono veramente colpevoli e, quindi, già condannati (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente l'allargamento delle misure alternative alla detenzione, con specifico riferimento alla rivisitazione dell'istituto della detenzione domiciliare, mi trova favorevole.

Quali sono le ragioni di tutto questo? Perché, a parte il fine di sfollare il carcere - che è alla base dell'originaria proposta e anche di quell'impulso che ha portato la Commissione a licenziare il testo oggi al nostro esame -, va detto che solo in carcere si assume il marchio di criminale. Nella nostra società, infatti, non viene considerato criminale il colpevole o il condannato, ma soltanto colui che varca le soglie

delle patrie galere. E, allora, nell'immaginario collettivo, il tangentista non è considerato un criminale, mentre lo sono il tossicomane o il nordafricano che rapina, per i suoi bisogni, la vecchietta! In ogni caso, la società civile ha avvertito negli ultimi tempi che è da questo pericolo che bisogna difendersi! Si è affermata, infatti, una tendenza, sicuramente poco *liberal*, che ha portato al progressivo smantellamento della legge Gozzini.

Ma oggi quale efficacia rieducativa può dare il carcere? L'unico effetto positivo - e questo ormai è un fatto notorio - è stato dato dalla dissociazione portata avanti da alcuni criminali a seguito di un regime carcerario stretto e differenziato, secondo le prescrizioni dell'articolo 41-*bis*. Allo stesso modo, non è pensabile ai giorni d'oggi che i nostri istituti penitenziari possano rappresentare in qualche modo un focolaio in grado di alimentare una rivolta in termini ideologici, come poteva avvenire nel passato e come avviene in alcuni Stati esteri. In ogni caso, il pericolo esiste ed è dato dall'incombenza di una « esplosione fisica », determinata dal sovrappollamento delle nostre carceri.

Allora, che cosa bisogna fare? L'unico rimedio - sicuramente il più rapido - è quello di aprire le porte del carcere. Dico ciò, anche perché il trattamento carcerario, che nell'attuale momento storico viene riservato ai detenuti nei nostri istituti reclusori, spesso rasenta momenti patologici particolarmente disumani ed intollerabili!

Nonostante l'inerzia del Governo (il quale non ha provveduto a stanziare nuovi fondi di bilancio per l'edilizia penitenziaria, ad alimentare i posti di lavoro nelle amministrazioni penitenziarie e a moltiplicare i corsi di formazione e di istruzione professionale), in Commissione giustizia si è manifestata una certa convergenza per cercare di trovare una soluzione. Ed era questo il senso dell'originaria proposta presentata dal deputato Si-meone.

Se non che l'originario fine è stato stravolto e vi sono state dilatazioni in termini di eccessiva previsione di beneficiari, con specifico riferimento ai termini edittali, ed

altre dilatazioni che rendono poco credibile l'efficacia della sanzione penale e soprattutto fanno sorgere seri dubbi e forti perplessità in ordine alla politica criminale che intendiamo seguire.

Quanto ai limiti edittali, va subito detto che le sanzioni sostitutive, introdotte dalla legge Gozzini e successive modificazioni, furono concepite come trattamento sanzionatorio della criminalità minore recidivante e quindi rimasta insensibile alle sanzioni repressive disposte, ma tuttavia non tali da essere senz'altro fuorvianti rispetto alle direttive che governavano in quel determinato momento storico, dal 1975 in poi, la politica penitenziaria, quindi l'esecuzione della pena. Ancora oggi abbiamo continuato a legiferare in tal senso, quindi la soluzione sostitutiva deve operare all'interno della discrezionalità del giudice nell'applicazione della pena; si deve cioè ricorrere alla sanzione del carcere, che è la sanzione più afflittiva, quando l'offesa arrecata alla società è certamente più grave.

È consequenziale, quindi, che non possiamo operare *ad libitum* nei limiti della sanzione in termini edittali, con commisurazione di pena inflitta, né per i delitti più gravi né quando il trattamento sanzionatorio in concreto è stato dilatato al massimo dal giudice di merito, altrimenti verrebbe svilito il principio di offensività e di tutela penale e verrebbe meno anche il principio della legge delega, cioè quello di approntare sanzioni sostitutive nei confronti della criminalità minore.

L'efficacia della sanzione penale implica, infatti, proprio per il male che contiene in sé, un effetto di ripercussione sia sull'individuo che la subisce sia nei confronti della società. Inoltre, il valore dell'efficacia della sanzione penale, che già è stato richiamato nell'intervento di altri colleghi, gioca anche sul piano della Carta costituzionale, in quanto all'articolo 2 vi è una esplicita previsione di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Pertanto la vittima del reato deve essere garantita, nel senso che l'esistenza e l'applicazione della

norma penale debbono sicuramente ridurre la possibilità che quel reato venga nuovamente commesso.

Sotto questo profilo, ripeto, la dilatazione fino a tre anni della pena inflitta fa sorgere serie perplessità e opera sicuramente un allontanamento da quello che era il canale su cui la Commissione originariamente si era orientata: sfollamento del carcere sì, ma nei confronti di coloro che si sono resi colpevoli di fatti di reato, comunque di criminalità minore, di delitti « nani ».

Peraltro la previsione normativa, con stretto riferimento alla detenzione domiciliare, al di fuori dei presupposti normativi previsti dall'articolo 46-bis, suscita...

PRESIDENTE. Onorevole Stajano, la prego: non disturbi il sottosegretario!

CARMELO CARRARA. ...ulteriori perplessità in merito all'incostituzionalità di questa norma. La previsione della detenzione domiciliare, inflitta indipendentemente da ogni presupposto — non vi sono infatti i parametri di riferimento normativo per ancorare la decisione del giudice — manca del carattere della tipicità e della determinatezza della pena, in spregio proprio del principio di tassatività della pena. Abbiamo tutti studiato all'università il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Mentre per le misure alternative alla detenzione sono già operativi i presupposti ai quali il giudice può ancorare i suoi parametri ermeneutici (dettati dal fatto che il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, ovvero senza procedere a tale osservazione in istituto quando si tratti di condannato che non sia sottoposto a misura cautelare privativa della libertà ed ancora nei cui confronti tale misura sia stata revocata ed abbia serbato in libertà un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma precedente), per quanto riguarda invece i parametri che seguono, ma che in questo momento vi risparmio anche se ne farò oggetto di proposte emendative che presente-

remo, essi scompaiono del tutto nel testo licenziato dalla Commissione.

A questo punto occorre sollevare il quesito che è stato già posto all'attenzione della Camera da altri colleghi intervenuti prima di me, nel momento in cui si è fatto un parallelismo con altri istituti come l'affidamento in prova al servizio sociale: per quale motivo si dice « no » alla detenzione domiciliare e « sì » all'affidamento in prova, anche quando si sfora il tetto edittale previsto per siffatto istituto giuridico?

Tornando alla detenzione domiciliare, mi chiedo che senso abbia affastellare ulteriormente gli uffici giudiziari del tribunale di sorveglianza, sprecando tutte queste energie. Non sarebbe meglio - e tale mia critica è motivata da ragioni che la stessa Commissione ha preso in considerazione - demandare la soluzione del problema, anche in un'ottica premiale nei confronti dell'imputato, al giudice di cognizione, il quale conosce il fatto e meglio di ogni altro può apprezzare la condotta del reo, soprattutto quella susseguente al reato?

Mi rendo conto che la norma della detenzione domiciliare è il perno su cui si regge il testo licenziato: è la norma che, ove approvata, consentirebbe quella valvola di sfogo che mira appunto allo sfollamento delle carceri. Tuttavia tale norma, soprattutto a fronte di questi profili di incostituzionalità, rischia di portarci subito ad un risultato negativo, a parte l'enorme aggravio di lavoro che l'adozione di tale principio potrebbe generare per il giudice penale di esecuzione.

Allora, non si può perseguire un tale disegno di politica giudiziaria e carceraria svincolando il giudice - poiché è completamente svincolato nel momento in cui non ha parametri ermeneutici né presupposti certi - dall'osservanza della legge e ancorandolo all'orientamento politico dominante.

Anche noi sosteniamo che il diritto svolga, oltre ad una funzione garantista, anche quella di progresso sociale; tuttavia, tale progresso sociale deve attuarsi attraverso l'ordinamento istituzionale e costituzionale, non attraverso il giudice. La deci-

sione di svincolare il giudice dal diritto, rendendolo arbitro della funzione di mediazione e di progresso sociale, significa farlo diventare fatalmente strumento del potere politico dominante, per l'impossibilità di svolgere una funzione politica indipendentemente da parte dei singoli o di gruppi. L'arbitrio del giudice finirebbe quindi per essere strumentalizzato da chi vuole il controllo politico del magistrato.

A prescindere da considerazioni sulla legalità sostanziale e costituzionale, ci siamo posti in concreto il problema dell'esecuzione della misura con le attività di controllo e di trattamento. Non basta, infatti, pensare soltanto alle forze di polizia in un disegno di circuitazione giornaliera volto a controllare tutta questa massa di detenuti.

Ci siamo posti il problema del servizio sociale per gli adulti che dovrebbe sovrintendere al trattamento extramurario di questi condannati? In ogni caso, l'intervento del giudice di merito - che ho poc'anzi menzionato - sarebbe anche giustificato dalla peculiarità della sanzione e dai suoi presupposti, lasciando invece al giudice di sorveglianza quella competenza nell'adozione delle altre misure alternative alla detenzione che richiedono approfondimento in scienze sociali che studiano i problemi della collettività e della famiglia. Tale attività, infatti, deve continuare ad essere svolta dal giudice di sorveglianza, dalla cui competenza in definitiva dipende, per il ruolo impegnativo che la legge gli riconosce, la realizzazione del fine rieducativo e di reinserimento sociale che costituisce la linea portante della riforma, in una armonizzazione del rapporto tra funzione repressiva e di prevenzione.

Vorrei fare un'ultima annotazione a proposito della norma transitoria. È stato già osservato da altri colleghi che la riforma, così come attualmente formulata, porterebbe ad una crisi veramente definitiva dei già collassati tribunali di sorveglianza. Abbiamo allora proposto che, per ovviare al sicuro ingolfamento di quei tribunali che conseguirebbe all'attivazione della proposta, si potrebbe suggerire - come noi abbiamo fatto - una modifica

concernente la previsione del rito. Infatti, il comma 5 del nuovo articolo 656 del codice di procedura penale prevede che il tribunale di sorveglianza, ricevuti gli atti dal pubblico ministero, provveda, nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione.

Ebbene, tutte le incombenze derivanti dall'applicazione di questa norma (fissazione dell'udienza, possibilità per l'interessato di essere sentito personalmente, partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero) allungherebbero di molto i tempi dell'eventuale applicazione della misura alternativa, provocando anche una situazione di incertezza che non gioverebbe al condannato. Se invece il rito applicabile fosse quello concernente il provvedimento cosiddetto *de plano*, cioè quello previsto dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, i tempi diventerebbero assai più ragionevoli, senza alcuna compressione del diritto di difesa, posto che è prevista dalla norma la possibilità di proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Ciò ci metterebbe in condizione di superare le eventuali eccezioni circa la mancata previsione di giurisdizionalizzazione del rito che abbiamo proposto. Tale modifica potrebbe riguardare il regime ordinario introdotto con l'articolo 1 ovvero essere limitata ai casi che il tribunale dovrà esaminare, giusta la disposizione transitoria di cui all'articolo 6 del testo licenziato in Commissione.

In conclusione, siamo disponibili alla modifica, signor Presidente, ma in forme che tutelino gli uffici giudiziari, i quali verrebbero assolutamente paralizzati dalla concreta applicazione della norma; soprattutto, siamo disponibili ad una riforma che sia in grado di garantire il rispetto delle leggi già esistenti e della Carta costituzionale, ma soprattutto, per i motivi che ho prima riferito a proposito dell'efficacia della sanzione penale, delle esigenze di tutela della collettività. Tali esigenze verrebbero invece compromesse dall'adozione del testo di legge in discussione, in cui i minimi edittali sono dilatati tanto che possono fruirne delinquenti che si sono resi

colpevoli di gravi fatti, suscettibili di valutazione penale e di particolare allarme sociale (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento, ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i parlamentari verdi sosterranno, in questa discussione tecnicamente appropriata e politicamente molto interessante, il provvedimento in discussione (tendente a modificare l'articolo 656 del codice di procedura penale) così come elaborato dalla Commissione giustizia della Camera ed illustrato dal relatore, onorevole Saraceni. La proposta di legge, infatti, è stata ben illustrata tecnicamente dal collega Saraceni e dai colleghi che sono intervenuti nel corso della discussione generale. In particolare, ritengo che il provvedimento (con il quale si prevede che il tribunale di sorveglianza compia una generale verifica per stabilire se il soggetto, condannato a scontare pene inferiori ai tre anni di reclusione, possa usufruire delle pene alternative previste dalla legge Gozzini) sia idoneo ed equo e faccia giustizia di ciò che emerge soprattutto a danno dei detenuti privi di una efficace e puntuale difesa, i quali sono sottoposti a vere e proprie ingiustizie sulla base della norma attualmente in vigore.

Successivamente al licenziamento del testo da parte della Commissione giustizia, abbiamo assistito a vere e proprie grida da parte di alcuni organi di informazione, che hanno creato un allarme ingiustificato e improprio rispetto alle finalità che si prefigge il provvedimento in esame e rispetto agli effetti derivanti se esso diventasse legge, come noi verdi ci auguriamo.

Devo dire che il Ministero di grazia e giustizia (do atto al sottosegretario Corleone di aver collaborato fattivamente all'elaborazione del testo in discussione) successivamente non ha chiarito l'efficacia e la portata delle norme da noi presentate ed in qualche modo ha contribuito a creare un ingiustificato allarme nell'opinione pubblica. Al di là del dibattito tecnico, pur importante, dobbiamo far com-

prendere all'opinione pubblica il perché di questa iniziativa di legge, affermando con chiarezza che con essa non rischiamo di liberare migliaia di detenuti o di evitare la certezza della sanzione a chi è condannato. Anzi, se di qualche perplessità si vuole parlare, occorre rilevare che questo provvedimento introduce una serie di motivi che ostano al ricorso alle misure alternative previste in maniera molto più puntuale e limitata in questo testo rispetto alla normativa vigente.

Il principio ispiratore del provvedimento è quello di porre nella stessa condizione tutti i sottoposti alla giustizia penale, per cui chi non ha un buon avvocato, in quanto non può permetterselo o perché, per condizioni sociali spesso anche di degrado in cui si trova a sviluppare le proprie relazioni sociali, non fa i conti con i termini concreti della giustizia ed i suoi tempi, deve avere gli stessi strumenti di tutela di chi il buon avvocato se lo può permettere. Quindi nessuno scandalo, ma una norma di equità che restituisce certezze ed eguaglianze nell'applicazione dell'esecuzione delle pene detentive, coniugando la tutela dei diritti del condannato con quelli della collettività. Non comprendo quindi come questa possa sentirsi minacciata dalle norme contenute nel provvedimento.

Voglio dire con molta franchezza (valuteremo poi gli emendamenti con spirito costruttivo) che, in linea generale, i parlamentari verdi sono favorevoli anche alla norma transitoria contenuta nella proposta di legge in esame. Riteniamo che il lavoro tecnico svolto in Commissione (dove sono prevalse altre considerazioni politiche da parte di alcune forze) abbia dimostrato che le storture dell'applicazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale, attualmente in vigore, sono tali che non possiamo non prevedere anche un intervento riparatore a favore di chi, proprio a seguito dell'applicazione di questo articolo, paga conseguenze non eque, mentre altri soggetti, pur trovandosi nella stessa condizione, hanno usufruito di trattamenti diversi attraverso il ricorso alle varie misure alternative.

Vogliamo quindi che il principio introdotto dalla norma transitoria sia salvaguardato e confermato anche dal voto di quest'Assemblea parlamentare. Non è questa la sede per aprire una discussione approfondita sul ruolo delle pene e su ciò che rappresenta il carcere. Sono tra coloro che ritengono che il carcere sia l'estrema *ratio* nel campo degli interventi di una società civile organizzata nei confronti di quanti hanno commesso gravi reati. Certamente nessuno può pensare senza ipocrisia che l'attuale sistema carcerario del nostro paese corrisponda al dettato costituzionale, che prevede l'obiettivo del recupero del detenuto. Quindi, il dibattito, che dovremo svolgere in altra sede, sulle misure alternative al carcere e sull'utilizzo di quest'ultimo come estrema *ratio*, è un dibattito serio, che non può diventare oggetto di strumentalizzazioni politiche. Queste ultime magari consentono di acquisire qualche consenso in più, ma non corrispondono certamente a criteri di diritto e di giustizia.

Ci auguriamo che il lavoro tecnicamente unitario svolto dalla Commissione (il testo in esame - non va dimenticato - è stato approvato all'unanimità in tale sede) sia varato dall'Assemblea in tempi rapidi e che si sviluppi sugli emendamenti la più ampia discussione. Riteniamo che il Parlamento possa e debba (è questo il nostro auspicio) dare un segnale chiaro di riforma intervenendo su un aspetto che, pur essendo parziale come la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dà un indirizzo anche sotto il profilo culturale a cui uniformare i successivi interventi legislativi. Un indirizzo che preveda pene certe, l'obiettivo del recupero dei condannati come priorità del nostro sistema penale, il ricorso al carcere in termini certi e civili quando ne ricorrano le condizioni, nonché la sperimentazione anche di forme alternative alla detenzione carceraria.

Siamo quindi di fronte ad un testo che, pur nella sua limitatezza, consente una riflessione più ampia. Ci auguriamo che esso sia approvato e chiediamo al Governo di svolgere un ruolo positivo (e non di susci-

tare allarme sociale: una conseguenza che non si avrà con l'approvazione della proposta di legge in esame), offrendo, se necessario, i dati sugli effetti derivanti dall'applicazione della norma transitoria e facendo in modo che da questa discussione inizi una stagione di riforme nel campo della giustizia, di cui da troppo tempo si parla sulle pagine dei giornali ma rispetto alla quale da troppo tempo il Parlamento è assente nella sua attività legislativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia situazione è davvero imbarazzante e per alcuni versi anche abbastanza triste, perché mi trovo in quest'aula a parlare di un provvedimento di cui sono stato presentatore e che ho vissuto in tutti i suoi sviluppi, caldeggiandolo, anche alla luce di tutte le esperienze professionali accumulate in tanti anni.

Eppure mi trovo in contrasto con la posizione del mio partito di appartenenza, perché alleanza nazionale ha espresso una valutazione negativa, pensando che sulla crisi della giustizia occorresse intervenire in maniera completa ed organica e non soltanto con proposte parziali. Se è vero che il dettato costituzionale, e non soltanto esso, sancisce che un parlamentare svolge le sue funzioni e le sue attività nelle sedi istituzionali senza vincolo di mandato, è anche vero che non posso non tener conto delle osservazioni che, pur non scalfendo la bontà della mia proposta, travalicano il momento particolare e si inquadrano in una visione generale ed unitaria nei confronti di un settore, qual è quello dell'amministrazione della giustizia che, mai come oggi, segna il passo e, balbettante e contraddittoria, sbanda paurosamente. Non a caso in questi giorni si parla tanto di deriva della giustizia.

In ragione di questa realtà, sento il dovere di richiamare pubblicamente il mio partito e tutte le forze che si riconoscono nel Polo della libertà, che pare frammentato dopo il voto del 21 aprile scorso, per

ricordare che non è più tempo di indulgiare. E come io sono pronto ad offrire il mio contributo quale componente della Commissione giustizia, così tutti devono operare per elaborare una proposta unitaria, che non può tardare e che dovrà essere chiara, leggibile, organica e capace quindi di integrare ed inquadrare le mille pecche della profonda e pericolosa crisi di identità che attanaglia la giustizia del nostro paese.

La mia personale condizione non deve quindi apparire per quello che non è e non è mai stata: l'intento di un parlamentare, infatti, è sempre quello di contribuire, con leggi appropriate, a non creare ulteriori problemi al paese e di chiarire meglio i termini delle questioni che più angosciano il paese. Queste considerazioni mi hanno spinto ad articolare una proposta di legge che è sicuramente perfettibile e migliorabile, ma che tuttavia si inquadra in un momento di grande confusione, nel quale è opportuno intervenire con leggi, che possono anche essere discutibili, ma che debbono avere il pregio della chiarezza, per intervenire in un settore così complicato, ma soprattutto così delicato.

Invito tutti ad impegnarsi affinché vi sia organicità e coerenza, per non scadere nel piccolo calcolo e nello spicciolo opportunismo. Sono quindi disciplinato e sto con la mia parte politica, ma avverto con fermezza che vi è il rischio di uno strano attendismo, che oggi il paese non si può assolutamente consentire.

Oggi il settore della giustizia richiede un intervento immediato ed organico. E dobbiamo farlo. Certo, quando si è cominciato a discutere in Commissione della mia proposta di legge, ho avuto grossi dubbi sulla portata delle norme che andavano ad ampliarne l'ambito di applicazione ed infatti ho affermato che sarebbe stato opportuno affrontare il problema in termini molto più ampi, riesaminando, sì, la legge Gozzini, ma alla luce delle esperienze che essa ci ha consentito di accumulare in tanti anni, ed anche alla luce del momento particolare che attraversano il nostro paese e la sicurezza sociale in generale.

Il problema giustizia richiede oggi un intervento immediato e profondo che dia regole, le più precise e chiare, da tutti accettate. È allora opportuno che anche il gruppo politico al quale mi onoro di appartenere, quello di alleanza nazionale, non perda tempo e svolga il suo ruolo di forza politica capace di proporre in termini concreti ed attuabili il cambiamento al quale tutti noi aspiriamo.

Era doveroso che io svolgessi queste considerazioni, stante la mia posizione estremamente particolare, delicata e direi triste. Possiamo ora passare ad esaminare il testo così come licenziato dalla Commissione giustizia, che appare sufficientemente equilibrato ed attento alle problematiche che da ogni parte sono state sollevate.

Alla fine di luglio, in particolare il 24 ed il 25 di quel mese, tutte le prime pagine dei giornali presentavano in toni allarmati e allarmistici la mia proposta di legge, che pure era stata approvata con voto unanime in sede referente e per la quale tutte le forze politiche avevano chiesto il passaggio in sede legislativa. Gli articoli apparsi a corredo di quell'informazione andavano assolutamente oltre l'interpretazione della norma: alla deriva della giustizia posso dire che si aggiunge la deriva massmediologica. Infatti, la maggior parte dei giornali che trattò l'argomento non fu in grado di fare esemplificazioni conformi al testo e allo spirito della proposta.

Appare allora opportuno fornire qualche chiarimento. Il mio intervento è stato preceduto da colleghi che hanno trattato in maniera assai brillante la proposta di legge da me presentata, colleghi davvero autorevoli. Si tratta però di interpretazioni, benché autorevoli, che certamente non condivido. Desidero perciò far presente, procedendo con dei *flash* a mo' di chiarimento, che il limite di tre anni per fruire dei benefici dell'ordinamento penitenziario (semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale) esiste già da anni, in virtù dell'approvazione, a partire dal 1975 e con successive modifiche fino al 1986, di quel complesso di norme che va sotto il nome

di legge Gozzini. Per godere di tali benefici è necessaria la richiesta dell'interessato, che provoca oggi la sospensione dell'esecuzione della pena. Esiste inoltre una fascia di reclusi che, per inesperienza, ignoranza o assenza di adeguata assistenza, non propone la richiesta e di conseguenza resta in carcere, pur avendo diritto alla sospensione dell'esecuzione della pena.

La mia proposta, così come ampliata in Commissione, mira esclusivamente ad eliminare questa disparità, prevedendo la sospensione d'ufficio dell'esecuzione della pena disposta dal pubblico ministero e lasciando immutata la procedura per la successiva valutazione del tribunale di sorveglianza sulla concedibilità dei benefici. Quindi non si tratta, onorevoli colleghi, di un cedimento all'aggressione criminale, ma di una disposizione di sostanziale equità nei confronti dei più indifesi. Sono previsti, ciò nondimeno, anche dei temperamenti in funzione di contrasto alla delinquenza; per esempio, la sospensione non opera per i recidivi, per i colpevoli di reati mafiosi, per chi fino alla condanna è stato in custodia cautelare, ed è quindi, presumibilmente, pericoloso.

Ed allora anche gli allarmi che si sono sentiti nell'intervento dell'onorevole Stajano mi sembrano decisamente fuori luogo. L'onorevole Stajano gode della mia incondizionata stima, perché è veramente un giurista di elevato rango; però, quando l'onorevole Stajano fa il richiamo a delle garanzie processuali violate e quando fa riferimento alla certezza della pena vanificata, non mi trova assolutamente d'accordo. Signor Presidente, non mi può trovare d'accordo, perché la proposta di legge dell'onorevole Simeone non viola alcuna garanzia processuale!

Non dimentichiamoci poi che il panorama della giustizia in Italia è segnato — e non a caso uso questo verbo — da una legislazione di emergenza che è stata approvata nel corso degli anni e che ha caratterizzato stabilmente il nostro panorama giudiziario.

Questa proposta di legge non viola certamente alcuna garanzia processuale. In ogni caso, se essa va a guardare alle garan-

zie processuali, senz'altro non è, né si pone in contrasto con tali garanzie.

Quanto alla certezza del diritto, dovrei richiamarmi a padre Mariana, giurista vissuto intorno alla metà del XIV secolo, il quale affermava che quando non c'è Stato non c'è diritto. Se l'onorevole Stajano ritiene che questa proposta di legge sia anche un'offesa alla certezza del diritto, allora essa è un'offesa anche allo Stato, ad uno Stato che però non esiste, perché quando non c'è certezza del diritto non c'è Stato!

Relativamente alla certezza della pena, vorrei aggiungere che tale certezza passa sempre attraverso le regole dell'esecuzione. In questo caso le regole dell'esecuzione della pena non sono state sicuramente stravolte; anzi, ritengo che esse siano state estremamente esaltate, proprio perché, sia il detenuto che si può concedere il difensore o la schiera di difensori, sia il detenuto che non si può permettere alcun difensore, sono posti entrambi sullo stesso piano.

Per sgombrare il campo anche da possibili illazioni o da un approccio al problema assolutamente non giusto e non reale, voglio precisare che non è vero che la norma incide su tutti i reati per via dei residui; è sufficiente infatti vedere la lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge, nel testo pervenuto in aula.

Ho allora l'impressione che ci troviamo dinanzi ad interpretazioni molto libere, che non tengono assolutamente conto di ciò che effettivamente sono le norme contenute nella proposta di legge; il che, in verità, mi lascia abbastanza sconcertato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, cosa dire poi a proposito di quelle responsabilità discrezionali dei tribunali di sorveglianza, che andrebbero ad aumentare in maniera fin troppo sensibile? Ma noi, proprio ai tribunali di sorveglianza ed ai magistrati di sorveglianza, dovremmo dare una capacità ed organici tali da poter far sì che la giustizia venga effettivamente attuata in tempi reali e non in tempi virtuali.

Oggi la giustizia è virtuale, non reale, Presidente. Tanti di noi svolgono la professione di avvocato e possono toccare con mano la reale portata dei problemi della giustizia, dei problemi legati allo svolgimento dei processi, ai processi fin troppo lunghi. Mi occupo di un processo presso il tribunale di Napoli che, per una ragione o per un'altra, per uno sciopero dei cancellieri, dei magistrati, degli avvocati o per altre ragioni, dopo oltre quattro anni non vede ancora celebrare la prima udienza.

È questa la situazione in cui ci troviamo. Parliamo di giustizia giusta, senza approntare poi gli strumenti necessari perché la giustizia nel nostro paese sia veramente degna di tale nome.

Non bisogna poi dimenticare che il carcere può rappresentare anche un'ipotesi residuale. Come diceva l'onorevole Carotti, non dimentichiamo che il carcere deve rappresentare l'ultima *ratio*, perché il fine del carcere non è quello di punire, bensì di rieducare, di favorire la risocializzazione ed in tempi brevi il reinserimento del detenuto nel tessuto connettivo della società dalla quale violentemente, *ex abrupto* o no, è stato tolto, per essere inviato nelle patrie galere.

Gli allarmismi sono senz'altro eccessivi, ma in questa proposta non si può ravvisare del permissivismo. Non vi è alcun permissivismo, ma soltanto un profondo senso della giustizia che mi ha convinto della bontà dell'iniziativa.

D'ora in poi dovremo confrontarci ulteriormente con i magistrati e con l'avvocatura quotidianamente, minuto per minuto. Fin dalle prime dichiarazioni, dalle prime avvisaglie, sembra proprio che il dibattito, benché serrato, si annunci serio e costruttivo. Nell'esame in aula potranno trovare spazio molte altre proposte, migliorative della proposta di legge Simeone, purché esse siano volte ad una giustizia cosiddetta giusta ed a fare in modo che la legge sia applicata allo stesso modo per tutti. Vogliamo che gli effetti prodotti dalle folte schiere di difensori siano pari a quelli che si determinano per colui che difensori non ha. Solo in questo modo riusciremo a realizzare quel tipo di giustizia che spesso ri-

mane nei desideri di tutti quanti noi (*Applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame, ampiamente riformulata in Commissione, non può che trovarci favorevoli. Infatti, l'intervento in questione, più che creare automatismi di scarcerazione e, come sostenuto da alcuni settori, condizioni indiscriminate di non espiazione di pena, rappresenta il doveroso intervento del legislatore per razionalizzare la disciplina, sia dell'articolo 656 del codice di procedura penale, sia della collegata normativa della cosiddetta legge Gozzini.

In secondo luogo, detto intervento mira concretamente, anche se non era questa la motivazione che ha spinto la Commissione, a deflazionare le presenze in istituti di pena, rendendo più vivibili le condizioni di permanenza in carcere sia per i reclusi che per gli agenti di custodia e quanti altri prestano in quei luoghi la loro attività. Lo Stato, infatti, è in grave ritardo nella politica di edilizia penitenziaria, tant'è che oggi solo in pochissimi casi sono garantite le più elementari condizioni di vita e di rispetto della dignità umana.

In buona sostanza, onorevoli colleghi, quando questa proposta di legge è approvata in Commissione, all'unanimità si è deciso, una volta tanto, di non affrontare quella situazione contingente, inizialmente formulata nei termini poc'anzi ricordati dal collega Simeone, e all'interno della Commissione si è sviluppato un orientamento che ha raccolto quasi sempre il consenso unanime dei gruppi, tendente a razionalizzare tutta la disciplina dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

A tutti coloro che hanno profuso in questa attività il proprio impegno considerevole è sicuramente dispiaciuto quanto è stato scritto da taluni organi di stampa nel luglio scorso (qualche collega lo ha già ricordato) che in maniera disinformata (essendo disinformati coloro i quali avevano

scritto quelle notizie) ha posto il problema, talché si è creata nella comune opinione popolare la divisione tra chi voleva aprire indiscriminatamente le carceri ai detenuti e chi, invece, voleva garantire l'esecuzione della pena.

Non erano queste le motivazioni che hanno spinto la Commissione ad esaminare la proposta di legge, non sono queste le motivazioni in base alle quali difenderemo con il nostro modesto contributo questo provvedimento, pur dichiarandoci aperti ai contributi che dalla discussione verranno. Mi auguro che il dibattito riceva l'attenzione che merita, perché poi non potrà essere consentito a chicchessia di esprimere valutazioni o di rappresentare ad organi di informazione fatti diversi da quelli reali.

Entro nel vivo del problema. Si è molto parlato della modifica relativa alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche con residui di pena, ad anni tre (articolo 1, comma 5, della proposta di legge). A me piace parlare per fatti concreti e devo dire che ho molto apprezzato gli interventi sia favorevoli sia critici nei confronti del provvedimento al nostro esame, ma devo precisare che dei secondi non ho capito la *ratio*.

Abbandoniamo per un momento la proposta di legge Simeone e verifichiamo la situazione attuale per chi si trovi in queste condizioni. Oggi coloro che devono scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche considerata come residuo di pena a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 4-11 luglio 1989, possono presentare al tribunale di sorveglianza istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, se si trovano in stato di libertà, sospendono l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Quella che ho descritto è la situazione odierna, indipendentemente dalla proposta di legge in discussione. In sostanza che cosa viene modificato? Mi dispiace che qualcuno abbia affermato che si sono voluti nascondere, dietro la necessità di rendere uguale a tutti l'accesso ai diritti, altri disegni che non ci appartengono, che non appartengono al sottoscritto né al suo

gruppo né - lo devo sottolineare - ad alcun componente della Commissione giustizia. L'unico fatto nuovo è che oggi si può presentare istanza di affidamento (tutto questo comunque comporta una decisione del giudice di sorveglianza) perché vi si può accedere automaticamente e non più con una istanza di parte. È un atto di grande civiltà giuridica e democratica in un paese come il nostro, perché non tutti possono godere dell'assistenza tecnica necessaria alla particolarità del procedimento. Come ricordava il collega Carotti, quotidianamente in tutti gli uffici dei pubblici ministeri si deve verificare l'arrivo della famosa « cedola » della Cassazione, cioè la comunicazione ufficiale che consente di accedere al procedimento, perché non viene ritenuta sufficiente la sola schermata che appare al video del *computer*.

Non abbiamo cambiato, quindi, assolutamente nulla! Io, invece, ritengo che il problema sia un altro: volersi « buttare con le mani avanti » cercando di porre il problema con riferimento ai tangentisti, ai corrotti ed al falso in bilancio.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo prenderci in giro: abbiamo il dovere di dire a chi ci ascolta e a chi ci segue la verità e come stanno le cose. Se non vi fosse stato tale intervento e se il Parlamento non approvasse - mi auguro il contrario - la proposta di legge n. 464, sarebbero proprio i tangentisti corrotti che continuerebbero ad usufruire - come hanno fatto fino ad oggi - dei benefici della legge Gozzini. Questa è la verità, e non il contrario!

Nella sostanza, quindi, con questo intervento legislativo intendiamo fare un'opera di giustizia, formale e sostanziale. La validità di quanto ha sostenuto la maggioranza assoluta della Commissione è dimostrata dal fatto che, quando vengono rivolte le critiche al provvedimento in esame con riferimento sempre ai contenuti del comma 5 dell'articolo 1, si dimentica di leggere o si fa finta di non conoscere quanto è previsto nel successivo comma 6, che prevede limiti oggettivi alla sospensione della pena. Secondo tale comma, infatti, non potranno mai godere di tale be-

neficio i seguenti soggetti: colui il quale si è reso responsabile di reati con il vincolo associativo mafioso; chi si è reso responsabile del delitto di omicidio e di quello di estorsione, di rapina e di reati attinenti al traffico di sostanze stupefacenti. In buona sostanza, si tratta di tutti quei reati che oggi creano nel paese un elevato allarme sociale, che noi non soltanto non vogliamo sminuire, ma che intendiamo al contrario mantenere sotto il controllo vigile della collettività. Non sono quindi questi i responsabili di reati che potranno domani - come oggi - godere dei benefici previsti dal suddetto comma.

Vi è poi un ulteriore elemento che contribuisce a temperare l'applicabilità di questa normativa. Mi riferisco a quanto disposto dalla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 1, che prevede la sospensione della pena « per coloro che siano stati condannati a pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per tre o più delitti non colposi commessi in tempi diversi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire; ». Onorevoli colleghi, in questa maniera abbiamo fotografato un periodo di vita naturale che va dai 14 ai 16 anni. Non credo che il caso di un condannato - per un delitto per il quale è prevista una pena di tre anni o per il quale comunque è prevista una pena residua di tre anni - che in 14-16 anni della propria vita si sia dimostrato meritevole di attenzione da parte dello Stato debba creare gli allarmismi che da qualche parte sono stati sollevati in maniera strumentale in questa sede.

Quindi, in buona sostanza, non abbiamo portato alcun elemento di novità qualitativa e sostanziale in quella che era una disciplina già esistente; abbiamo, invece, garantito a tutti la possibilità di potervi accedere!

Un altro elemento di novità riguarda la detenzione domiciliare. Si tratta di un istituto che non abbiamo inventato noi; un istituto che non inventiamo e che non licenziamo con la proposta di legge in esame: esso ha già cittadinanza nel nostro ordinamento ed ha una propria *ratio* comprensibile ed oggettivamente valida.

Onorevoli colleghi, nel momento nel quale si perviene ad una sentenza che diventa irrevocabile e che colpisce un condannato che si trova agli arresti domiciliari (perché nel corso del giudizio da parte del giudice di merito si è ritenuto che le esigenze cautelari potevano ben essere salvaguardate con quella misura), che senso ha rimandare in carcere quel soggetto e non, invece, lasciarlo agli arresti domiciliari sino a quando non verrà espletato... Anche da tale punto di vista non vi è alcun automatismo; vi è un procedimento che si applica: quello del giudizio di sorveglianza, del tribunale di sorveglianza. Che senso avrebbe - dicevo - rimandare costui in galera, visto che forse sarebbe più pericoloso per la collettività giacché è in carcere che si mantengono certi rapporti, che si è sottoposti a determinate pressioni da parte degli ambienti malavitosi?

Nell'affrontare la « questione carcere » non abbiamo, purtroppo, quella volontà di emendazione - mentre abbiamo sicuramente una volontà di repressione - che sarebbe necessaria. Oggi infatti i nostri istituti penitenziari, per le condizioni igienico-sanitarie, per il superaffollamento e quant'altro, non corrispondono alla necessità, prevista dall'ordinamento, di rieducare e di riguadagnare ad una vita corretta il condannato, sia pure per un reato che prevede la pena di tre anni, o un residuo di pena fino a tre anni. In carcere, quindi - e questa è giustizia - ci deve andare, e ci deve restare, chi è stato giudicato colpevole di un reato con una sentenza passata in giudicato; ma è anche giustizia stabilire subito, nel più breve tempo possibile, se un soggetto possa essere dichiarato meritevole o meno di potere spiare in maniera alternativa la pena.

Peraltro, l'alternatività della pena è un principio che già esiste nel nostro ordinamento, non l'abbiamo inventato noi: fa già parte del nostro patrimonio normativo. Dov'è, allora, lo scandalo? Dove sono quei principi che non possono essere condivisi? Non sono questi invece principi di libertà, di civiltà e di democrazia che già esistono in altri Stati?

Non credo di poter condividere, quindi, alcuna delle critiche avanzate alla proposta di legge. Quante volte è capitato - lo dico a chi, da una parte o dall'altra, ha frequentato le aule giudiziarie - che un condannato non abbia potuto avere l'affidamento in prova al servizio sociale? Probabilmente, se il giudice di sorveglianza avesse avuto a sua disposizione altre misure alternative, come la detenzione domiciliare, o come la semilibertà, così come le abbiamo modificate, avrebbe potuto applicarle. Perché dobbiamo creare due estremismi e non cercare invece di avvicinare gli estremismi con altre misure alternative ed intermedie?

Ripeto: dov'è lo scandalo? Dov'è la volontà di aprire indiscriminatamente le porte del carcere? In questa maniera, invece, si recupera anche la popolazione penitenziaria, se è vero che vogliamo perseguire il recupero di quei soggetti.

Un'ultima questione e concludo, Presidente. Certo, vi è la disponibilità già dichiarata da altri colleghi della II Commissione di valutare attentamente i contributi che verranno dalla discussione, di essere cioè disponibili a sacrificare qualcosa, ma solo qualcosa. Infatti, tra una normativa mal fatta col consenso di tutti ed una ben fatta, che poi non passa perché altri si oppongono, personalmente preferisco la seconda soluzione. Deve essere chiaro che questa battaglia non è né di destra né di sinistra né di centro. Ben venga allora il trasversalismo! Per queste battaglie io sono per il trasversalismo, perché sono battaglie di democrazia, di libertà.

Siamo disponibili, allora, ad accogliere tutti i contributi, a riceverli ed integrarli nel testo, ma a nessuno venga in mente di poter stravolgere il senso effettivo della proposta di legge! Almeno per quanto riguarda forza Italia vi sarà una netta opposizione a che il provvedimento perda le sue qualità peculiari, che sono quelle che molto modestamente ho esposto, ma meglio di me lo hanno fatto il relatore e gli altri colleghi che mi hanno preceduto e che hanno partecipato attivamente alla stesura della proposta di legge oggi all'esame dell'Assemblea (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, la presente proposta di legge, come è stato già osservato dai colleghi che mi hanno preceduto, nasce da una originaria proposta che, sostituendo il comma 2 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, prevedeva l'obbligo da parte del pubblico ministero di sospendere l'emissione dell'ordine di esecuzione relativamente a pene detentive non superiori ad un anno. Sospeso tale ordine di esecuzione — prevedeva l'originaria proposta — gli atti dovevano essere inviati al tribunale di sorveglianza per l'eventuale applicazione nei confronti del condannato di una delle misure alternative alla detenzione indicate dagli articoli 47, 47-bis e 47-ter della cosiddetta legge Gozzini, vale a dire affidamento in prova e detenzione domiciliare.

Tale proposta di legge ha subito in Commissione giustizia — questo è vero e concordo con quanto affermato dall'onorevole Neri — una totale e sostanziale rivisitazione, trovando, dopo un dibattito tanto approfondito quanto appassionato, l'attuale formulazione.

L'ampia modifica dell'originaria proposta di legge pare, a mio giudizio, sicuramente dovuta, tra l'altro, alle esigenze, sempre più avvertite ed a volte angoscianti, di aprire una discussione e di porre mano all'incandescente materia delle pene alternative per reati di non particolare allarme sociale, alla dichiarata finalità di riservare il carcere, il tipo di carcere che abbiamo, ai casi in cui tale misura appaia assolutamente necessaria.

La proposta, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, ha sollevato l'interesse di qualificati studiosi che hanno visto nelle sue disposizioni l'inizio di una doverosa e significativa rimediazione dei temi delle pene e delle misure alternative al carcere. Peraltro, commenti non sempre favorevoli ed ampie riserve sono giunte da parte di una certa stampa e da parte di non trascurabili settori della pubblica opinione. Tali reazioni non positive appaiono

però attribuibili ad una mistificante semplificazione che ha portato, specie i non addetti ai lavori, a porre l'equazione: condanna fino a tre anni uguale a non condanna. Molti addirittura, in buona o mala fede, hanno in sostanza argomentato, anche se paradossalmente, nella seguente maniera: chi ha commesso un reato per il quale è stata inflitta una pena fino a tre anni non subisce di fatto alcuna sanzione, cioè non va in galera. Ergo, populisticamente e provocatoriamente, di fatto non commette reato chi commette un reato punito con una pena non superiore ai tre anni. Ovviamente, non vi è niente di più inesatto e fuorviante.

La presente proposta di legge, nella parte che è sembrata innovativa, impone al pubblico ministero l'obbligo di sospendere l'ordine di esecuzione di una pena detentiva non superiore a tre anni e di inviare gli atti al tribunale di sorveglianza, al fine di consentire a tale giudice di verificare la possibilità di applicare una delle misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis e 47-ter della legge Gozzini: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, ammissione alla semilibertà. Tale disposizione non deve e non può né allarmare né meravigliare, visto che già l'attuale normativa (articolo 47, comma 4), obbliga il pubblico ministero, su istanza del condannato, a sospendere, per pene detentive non superiori a tre anni, l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e di trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Qual è, allora, la novità? Essa consiste nel prevedere che, indipendentemente dall'istanza, quindi sempre e comunque, il pubblico ministero, per pene che non superino i tre anni, è tenuto a sospendere l'emissione dell'ordine di esecuzione. Tale sistema evita, pertanto, contrariamente a quanto accade oggi, che il detenuto, non sapendo o non essendo adeguatamente assistito e non presentando dunque l'istanza, inizi ad espiare una carcerazione che forse avrebbe potuto evitare. L'effetto automatico della sospensione evita — è bene riba-

dirlo — una sostanziale disparità tra chi si sia curato di presentare l'istanza prima dell'esecuzione e chi, per motivi vari, non avendola presentata, inizi la carcerazione e la continui fino a quando il tribunale, una volta che il condannato ha presentato la domanda, non decida di applicare le misure alternative.

A prima vista potrebbe apparire una novità la disposizione in base alla quale si amplia il limite dei tre anni con riferimento alla pena detentiva costituente parte residua di maggior pena, così come precisato nel comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, contenuto nella proposta di legge in discussione. Ma, a ben guardare, così non è. Infatti, già con la sentenza n. 386 dell'11 luglio 1989 la Corte costituzionale sancì l'illegittimità del comma 1 dell'articolo 47, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto delle pene espiate. Su questa strada si è mosso poi l'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 206, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che, in via di interpretazione autentica, ha stabilito testualmente che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiazione in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.

Come si vede, quindi, la proposta sul punto porta rilevanti ed apprezzabili elementi di un'attesa, giusta razionalizzazione in un sistema già in massima parte delineato. Pertanto — è bene ribadirlo fino alla noia — nessuna automatica ed indiscriminata sottrazione alla sanzione del carcere, così come paventato, pubblicizzato, strombazzato da alcuni. Sarà infatti sempre e comunque il tribunale di sorveglianza a valutare la sussistenza delle con-

dizioni per l'applicazione delle sovrindicate misure alternative alla detenzione.

Condizioni soggettive ed oggettive delimitano poi i confini di tale applicazione e vietano conseguentemente la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione. Si tratta delle condizioni indicate al comma 6, il quale prevede che la sospensione non possa essere disposta per i condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che sono stati elencati in maniera quasi tassativa dall'onorevole Vitali: per coloro che siano stati condannati a pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per tre o più delitti non colposi commessi in tempi diversi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire e, infine, per coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovino in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diventa definitiva.

Queste le cause di esclusione, che si illustrano da sé e che non abbisognano di alcuna altra precisazione.

Un'importante chiarificazione rispetto all'attuale situazione si coglie — e va sottolineata — nel comma 7, dove è contemplata l'ipotesi che il condannato si trovi agli arresti domiciliari. In tal caso è previsto che l'arresto domiciliare si tramuterà in detenzione provvisoria domiciliare fino alla decisione del tribunale che, se non interverrà in novanta giorni, comporterà la liberazione del condannato, il quale si vedrà pertanto provvisoriamente sospesa la pena e rimarrà in quel caso in attesa della decisione finale del tribunale.

Un'indubbia novità costituita dall'importante allargamento della possibilità di applicare la detenzione domiciliare è rappresentata dall'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 47-*ter* della legge Gozzini, il quale comma prevede che la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena inflitta, in misura non superiore a tre anni, a tutti i condannati indistintamente (eliminando quindi quelle condizioni soggettive che precedentemente vigevano e che erano relative a situazioni quali quelle della donna incinta, del dete-

nuto in condizioni di salute particolarmente gravi, eccetera). Questo è indubbiamente un punto di grande importanza, sul quale sicuramente il dibattito che impegnerà l'Assemblea saprà fornire preziose indicazioni volte a chiarire gli esatti confini che dovranno essere affidati a siffatta misura alternativa, da alcuni vista in maniera inammissibilmente rigorosa come una sostanziale rinuncia da parte dello Stato ad esigere la pena, o come una non detenzione; da altri considerata come una naturale, concreta e giusta graduazione di una pena che può e deve tendere all'emenda.

Sono consapevole del fatto che il clima di questi giorni, reso incandescente dagli episodi che hanno allarmato e scosso in misura considerevole tutti i settori politici e la pubblica opinione, possa costituire un condizionamento emotivo più o meno diretto, più o meno importante. Esprimo tuttavia l'augurio, anzi la certezza, che questa Assemblea, come suo costume, saprà astrarsi con distacco e ponderazione da ogni atmosfera condizionante e saprà esaminare con pazienza ed equilibrio, saggezza e lungimiranza, tutti i temi che oggi con questa proposta di legge vengono alla sua attenzione.

Il gruppo parlamentare a nome del quale parlo sosterrà quindi con convinzione il provvedimento in discussione e dichiara sin da ora la sua propensione ad ascoltare, ad esaminare e ad accogliere tutti i suggerimenti e gli emendamenti presentati alla proposta di legge, che sicuramente è perfettibile (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Dovrei a questo punto dare la parola al relatore per la replica. Poiché alle 18,30 il Presidente della Camera, onorevole Violante, pronuncerà in aula un discorso commemorativo del centenario della nascita del Presidente Sandro Pertini, sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 18,30.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

**Commemorazione di Sandro Pertini
nel centenario della nascita.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui i deputati ed i membri del Governo*). Come sapete, colleghi, oggi ricorre il centesimo anniversario della nascita di Sandro Pertini, che è stato Presidente di questa Camera.

La vita di Sandro Pertini coincide con la storia del Novecento. Egli è stato protagonista di questo secolo come pochi altri uomini politici italiani. Lo ha vissuto in maniera diretta ed intensa, non da spettatore ma da protagonista, che accetta la responsabilità di essere dentro i fatti della storia, che assume il peso di scelte difficili ed anche impopolari pur di realizzare nella realtà della vita quotidiana i valori e i principi in cui crede.

Pertini era capace di tenere uniti lo slancio ideale e l'azione politica concreta. Mirava al cuore dei problemi che si trovava ad affrontare. Non amava le forme fini a se stesse. Ma come tutti i democratici della sua generazione aveva profondamente radicato dentro di sé il senso della dignità delle istituzioni, manifestato non attraverso la pompa o la cerimonia, ma attraverso la capacità di parlare, di dialogare, di allacciare relazioni di fiducia e di comprensione. Mai il suo disinteresse per la forma divenne sciatteria. Era il modo per costruire rapporti concreti che quella forma, appunto, a volte impedisce di costruire.

Pertini ci ha lasciato una concezione moderna della politica e dell'impegno politico. Egli fu un politico moderno, capace di interpretare quello che cambiava nella società italiana e di colmare il vuoto che si andava creando tra istituzioni e società negli anni che furono prima del terrorismo e poi della questione morale.

Poiché la politica in quegli anni comincia a manifestare una sorta di incapacità di agire, di decidere, di sciogliere nodi, Pertini spinge ancora di più l'acceleratore

sulla sua concezione della politica, legata non alla meditazione metafisica ma alla costruzione di rapporti, allo spostamento di forze, al fare, all'agire, al trasformare.

In lui l'azione prevale sull'elaborazione teorica. Ma la sua forte formazione democratica gli fa evitare i rischi dell'azione-testimonianza, del gesto fine a se stesso. Il suo concetto di azione mira a costruire e, insieme, ad esprimere valori ideali. Per lui, socialista storico, questi valori non possono che essere quelli dell'eguaglianza, della libertà, del progresso civile. Per questi valori egli sacrifica in carcere, in modo pienamente consapevole, gli anni della sua giovinezza e della sua prima maturità.

Pertini interviene ripetutamente sul terrorismo, sul problema della disoccupazione, sulla criminalità organizzata, sul dilagare della corruzione. Molti nelle parole del Presidente sentiranno l'eco dei propri pensieri, delle proprie preoccupazioni e delle proprie speranze.

Una posizione inflessibile Pertini avrà rispetto al fenomeno della corruzione nella vita pubblica: « La corruzione è una nemica della Repubblica ». Nessun giustizialismo quindi, ma una lucida visione politica che guardava alla corruzione come fenomeno che corrompe la democrazia prima che le persone. Se la politica è un servizio per i cittadini, l'uso del potere politico per fini di arricchimento tradisce i cittadini e la funzione stessa della democrazia.

Pertini cerca di costituire un raccordo permanente tra cittadini e istituzioni.

Egli, avendo concorso a costruirle, ha un radicatissimo attaccamento alle istituzioni repubblicane. Considera democrazia e Repubblica come componenti essenziali dell'unico sistema in grado di consentire la realizzazione congiunta di due fondamentali valori della civiltà: la libertà dell'uomo e la giustizia sociale.

Questo radicamento profondo è frutto della sua esperienza di vita. Ha vissuto drammaticamente la crisi della democrazia liberale, l'ha vista soccombere, per inedia, più che per crisi interna, sotto il peso del fascismo, ha subito in prima persona

le conseguenze del regime. È protagonista di spicco della costruzione della Repubblica. Ha visto compiersi la rinascita e il rinnovamento delle istituzioni democratiche a costo di una guerra dolorosissima per tutti.

Per questi motivi non può accettare che molti italiani sentano le istituzioni repubblicane come qualcosa di estraneo. Tuttavia proprio la sua esperienza lo porta a sottolineare più volte i pericoli che corre la democrazia. Egli sa per sua esperienza che i regimi democratici possono morire, che la democrazia è un bene che i popoli possono perdere quando si logora il rapporto di fiducia con le istituzioni.

La sua attività come Capo dello Stato fu sicuramente ricca di originalità. Molto si è discusso sui suoi interventi in occasione di alcune crisi di Governo e con riferimento al cosiddetto potere di esternalizzazione.

In questa sua decisa apertura verso l'esterno, in questo superamento dell'ufficialità e nella contemporanea esaltazione della dignità profonda delle funzioni parlamentari e istituzionali, in questa tensione costante verso la trasparenza e l'immediata comprensibilità delle scelte c'è la volontà di avvicinare i cittadini alle istituzioni. Una volontà tanto più radicata quanto più Pertini coglieva il processo di separazione che allora si avviava tra società ed istituzioni. Egli sa che lo Stato per meritare la fiducia deve cominciare a darla, essendo chiaro nelle sue procedure e rapido nelle sue decisioni. La lotta di Resistenza e poi la Liberazione avevano strettamente connesso società, politica ed istituzioni. Pertini intuisce il pericolo della deriva di questi tre continenti e, non sempre compreso, si batte per ostacolarla, per costituire nuovi motivi di fiducia e di unità.

Si richiama perciò ai principi della giustizia sociale, del libero e aperto confronto democratico di tutte le idee politiche, della pace, e intorno a questi valori egli ripropone il concetto unificante di nazione ed il carattere « necessario », non sostituibile,

della democrazia. Qualifica come « secondo risorgimento » la lotta di liberazione, proiettando i grandi principi del socialismo in un orizzonte concreto, attuale. La sua concezione della patria rifugge da ogni accento di nazionalismo.

Il significato del concetto di patria per Pertini non sta nei fumi della retorica, ma nella storia comune di una nazione e di uno Stato, nelle virtù civili e nelle risorse morali di una comunità di cittadini. Perciò loda spesso le capacità di lavoro e di innovazione del popolo italiano, ne sottolinea l'aspirazione a costruire uno Stato più giusto e più moderno all'interno del processo di integrazione europea.

Il suo pensiero politico, la sua attività istituzionale, come Presidente della Camera e poi come Presidente della Repubblica, hanno avuto come destinatari privilegiati le giovani generazioni.

Lo sforzo di Pertini è quello di avvicinare i giovani alla politica, alle istituzioni. Li esorta instancabilmente a scegliere liberamente, senza condizionamenti, una fede politica, un ideale, quale esso sia, purché sorretto dal principio di libertà e, proprio negli anni del terrorismo, dal ripudio della violenza come mezzo di affermazione delle proprie opinioni e dei propri bisogni.

Dopo la profonda crisi che ha colpito il nostro paese negli ultimi anni, il principale dovere delle donne e degli uomini che hanno responsabilità istituzionali è quello di restituire ai cittadini fiducia nella politica. Per far questo è necessario che le istituzioni politiche siano vicine ai cittadini, ed in particolare ai giovani, siano in grado di offrire servizi adeguati, di dare risposte concrete ai problemi degli italiani. Occorre dimostrare che le istituzioni democratiche sono convenienti, vantaggiose per i cittadini.

Soltanto in questo modo, cari colleghi, potrà radicarsi quella moderna concezione della politica che Pertini indicava nella responsabile e coerente congiunzione tra battaglia ideale e impegno concreto per la soluzione dei problemi del nostro paese (*Generali applausi*).

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 464.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI, Relatore. Signor Presidente, la discussione è stata molto ampia ed il contributo di approfondimento - lo dico senza compiacimento formale - realmente concreto. Il dibattito ha registrato un consenso di massima molto vasto, anche se sono stati avanzati suggerimenti specifici nel senso del miglioramento di questa legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 18,37).

LUIGI SARACENI, Relatore. In questo dibattito, ispirato realmente ad esigenze di comprensione del provvedimento all'esame dell'Assemblea, mi è parso di cogliere ragioni estranee al merito del provvedimento soltanto in alcuni interventi, ed in particolare in quello del collega Stajano. Egli probabilmente ha ispirato il suo intervento più a genericissime ragioni di opportunità, non di politica giudiziaria, che sarebbe del tutto giustificato per una materia come questa, ma di politica *tout court*, e forse soltanto di politica dell'immagine.

Il collega Stajano nelle sue critiche puntuali si è fortemente discostato da un programma non solo culturale, ma anche istituzionale specifico sui problemi della giustizia, che pure lo ha visto eletto in quel tipo di schieramento. Non so se il collega Stajano avesse consapevolezza di ciò e se il suo fosse un dissenso consapevole e, in quanto tale, del tutto legittimo; tuttavia è bene che del dissenso si abbia almeno consapevolezza rispetto alle posizioni del gruppo cui si appartiene. Voglio cogliere soltanto una spia del disinteresse, definiamolo così, del collega Stajano per i contenuti normativi reali della proposta di legge, che probabilmente ha letto in modo affrettato - quando vuole, egli sa comprendere bene i contenuti di una norma - quando afferma che la ragione di fondo della medesima non è eliminare una di-

sparità di trattamento rispetto ai meno assistiti e che questa esigenza non viene tutelata da una legge come questa, perché tutto dipende dal cattivo funzionamento della magistratura di sorveglianza.

Questa affermazione è quanto meno sorprendente; la causa non è assolutamente il cattivo funzionamento della magistratura di sorveglianza, bensì la cattiva disciplina prevista da una normativa frutto di stratificazioni, che ha determinato il risultato irrazionale per cui un ordine di carcerazione si sospende o meno a seconda che se ne faccia domanda, quasi che si potesse supporre che esista chi, essendone in grado, non proporrebbe la domanda. Chi non lo fa è solo chi non riesce a farlo per ragioni del tutto accidentali o ancora più gravi, ovvero per disparità già esistenti nella sua condizione umana, sociale, culturale ed economica, disparità che un meccanismo come quello esistente perpetua. Questo sistema dovrebbe essere intollerabile per chiunque abbia un minimo di sensibilità per l'elementare e fondamentale principio della parità di trattamento, uno dei valori costituzionali cardine.

Il collega Neri, con molta abilità, ha cercato di dire che sarebbe stata accettabile l'originaria proposta di legge del collega Simeone, della quale invece il testo in esame distorce completamente il senso. Desidero esprimere apprezzamento per il collega Simeone che, in Commissione giustizia e in questa sede, ha coerentemente spiegato con lucidità come l'ispirazione di fondo della sua proposta sia rimasta intatta anche dopo l'ampliamento che è stato deciso dalla Commissione. L'intenzione del collega Simeone era quella di eliminare la disparità di trattamento e probabilmente, per una prudenza non ingiustificata, data la sua collocazione politica, era stato un po' timido nel farlo. Non ci ha messo molto però a rendersi conto, avendo seguito la vicenda con onestà individuale e pagando forse qualche prezzo di altro genere, che la sua proposta iniziale finiva con l'accentuare le disparità di trattamento se non fosse stata estesa ai limiti cui l'ha portata la Commissione giustizia.

Infatti, qualora accettassimo la proposta del collega Neri, si verificherebbe una situazione per cui per alcuni condannati, quelli che devono scontare un anno di reclusione, ci sarebbe una verifica preventiva *ex officio* delle condizioni di applicabilità della misura alternativa, mentre per i condannati che devono scontare pene superiori ad un anno e fino a tre anni continuerebbe ad esistere il doppio regime, cioè la perpetuazione di quella disparità di trattamento per la quale il beneficio di giungere alla pronuncia del tribunale di sorveglianza in stato di libertà, anziché di provvisoria carcerazione, verrebbe goduto soltanto da chi fosse in condizione di proporre la domanda. L'intervento dell'onorevole Neri si concentra in una critica ai contenuti della legge Gozzini, quasi che noi oggi stessimo introducendo quei contenuti! Lo ribadiamo: i contenuti della legge Gozzini (fatta eccezione per la questione della detenzione domiciliare) rimangono intatti.

L'onorevole Neri - ho preso nota di quanto ha detto - ha parlato di reati gravi, per esempio quello di rapina a mano armata; ha cioè evocato quei reati che destano molta impressione. Dobbiamo pur dire che sulla questione giustizia abbiamo dei doveri anche di orientamento dell'opinione pubblica, in quanto si tratta di una questione delicata e difficile. Molto spesso ci sono dei risvolti che difficilmente possono essere individuati se non si ha esperienza di una cultura di questo tipo. È profondamente sbagliato alimentare la confusione, quell'atteggiamento che finisce con l'essere genericamente repressivo e giustizialista, così come si dice, perché c'è questa aspettativa mitica di risoluzione dei grossi problemi posti dalla criminalità.

Ebbene, la critica in ordine al fatto che per i reati gravi sono previste pene detentive a tre anni (ed anche superiori a tre anni se costituenti parte residua di maggior pena), il collega Neri non la deve rivolgere alla nostra proposta ma alla legge Gozzini. Di tutto questo noi non modifichiamo nulla!

Se ci confrontiamo con i termini normativi reali di questa proposta di legge, possiamo ben dire che si tratta soltanto di eliminare una vistosa, ingiustificata ed intollerabile disparità di trattamento.

È vero: diverso è il discorso sulla detenzione domiciliare, un punto, questo, dove ampliamo la legge Gozzini. Con la stessa onestà che pretendiamo dagli altri, dobbiamo dire a noi stessi come stanno le cose. E ciò può essere oggetto di un ridimensionamento, se si vuole di un'ulteriore attenzione. Tuttavia sarei contrario a questo, perché — lo ripeto — l'allarme anche rispetto a questa norma è assolutamente ingiustificato. Non introduciamo infatti l'obbligo della detenzione domiciliare per le pene nel limite previsto, ma introduciamo soltanto una possibilità, che i tribunali di sorveglianza — dobbiamo avere un minimo di fiducia — avranno l'accortezza, specie nel primo avvio della riforma, di applicare con la dovuta attenzione. Non diciamo affatto che le pene fino a tre anni verranno automaticamente scontate con la detenzione domiciliare! Questa è una grave distorsione (escludo che in quest'aula qualcuno l'abbia fatta in malafede) oppure è frutto di una affrettata lettura del testo della proposta. Noi introduciamo soltanto un'ulteriore possibilità, in una chiave che, direi, ben si coordina con una riflessione che è allo studio di commissioni ministeriali, di cultori ed operatori del diritto. Costoro ormai hanno maturato la consapevolezza che se si vuole che il sistema penale continui a svolgere una razionale funzione di riequilibrio del sistema complessivo, bisogna allora cominciare realmente a pensare al carcere come ad una sanzione seria e grave per fatti altrettanto seri e gravi ed individuare pene alternative ed effettive.

Oggi ci troviamo di fronte a questa contraddizione: siccome è intollerabile alla coscienza comune, alle soglie del Duemila, la privazione delle libertà e tutto quello che il carcere rappresenta per fatti che non sono avvertiti dal comune sentire come molto gravi, si nega in sede di esecuzione della pena ciò che si infligge in sede

di cognizione. Questo è il sistema schizofrenico.

È necessario quindi avviare il discorso delle pene alternative, il che non poteva essere fatto in questa sede, ma è positivo aver avviato un discorso e lanciato un segnale. Questo è il limite non pericoloso e non allarmante per la tutela della collettività che la norma in questione introduce.

Infine, per quanto riguarda la norma transitoria, si determina qualche problema anche per quanto attiene alla gestione della « fuoriuscita » — chiamiamola così — di massa dei detenuti. Credo che la Commissione continuerà a riflettere su tale norma e che esaminerà con maggior attenzione i contributi che sono stati dati, ma complessivamente ritengo che questa proposta di legge vada approvata, perché rappresenta un passo in avanti per una soluzione razionale ed equa del problema della giustizia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per l'interno.

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola dopo la replica del relatore, anche se debbo subito rimarcare come egli abbia posto l'attenzione su quelli che ritenevo, non a nome mio, ma del Ministero dell'interno che qui rappresento, i punti critici della disciplina in esame.

Le ragioni del mio intervento riguardano le implicazioni che questa normativa ha per la sicurezza dei cittadini e quindi per la materia principe di cui il Ministero dell'interno si occupa quotidianamente.

La premessa da cui muovo è che sicurezza dei cittadini non è soltanto polizia di prevenzione; vi partecipa la pubblica amministrazione attraverso il corretto esercizio dei suoi doveri e l'applicazione delle sanzioni che le sono devolute, il sistema giudiziario, e non vi è affatto estranea la fase dell'esecuzione della pena.

Desidererei formulare un'altra osservazione, che mi è venuta in mente mentre seguivo la discussione sulle linee generali, e desidererei, in questo contributo che of-

fro a nome del Ministero dell'interno, superare un argomento che ripetutamente è stato sollevato in aula. Mi riferisco al fatto che un provvedimento di siffatta natura possa essere utile per decongestionare le carceri.

A coloro che hanno sostenuto un simile argomento, vorrei dire che il sovraffollamento delle carceri si supera costruendo nuove carceri e non certo scarcerando coloro che invece meriterebbero di restare detenuti. Certo, bisognerebbe assicurare nelle carceri livelli di civiltà e di dignità consoni ad uno Stato democratico e moderno e che rispetta pienamente i diritti individuali dei cittadini.

Credo quindi di dover esporre in aula questi spunti di riflessione e di preoccupazione. Da Milano a Torino, da Napoli a Cernigliola, da Trento a Palermo o a Catania — cito soltanto le località da cui provengono gli onorevoli colleghi presenti in aula — la domanda di sicurezza dei cittadini è sempre più forte e si garantisce attraverso un rimedio tradizionale e forse un po' vecchio: la maggiore presenza delle forze di polizia. Se per le investigazioni la professionalità è sicuramente il requisito fondante, per il controllo del territorio servono gli uomini, e questo è un dato assolutamente insuperabile. Che poi la criminalità organizzata non sia l'unica emergenza del nostro paese, ma che sia preoccupante anche quella che oggi si chiama criminalità diffusa, intendendo per questa la criminalità comune, tanto quella dei pubblici amministratori corrotti — come qualcuno ha detto in quest'aula — quanto la cosiddetta microcriminalità, quella dei furti in appartamenti, dei furti d'auto e delle rapine, è un'altra questione sulla quale riflettere.

Il Parlamento ha adottato una serie di provvedimenti legislativi proprio per favorire il disimpiego delle forze di polizia da compiti impropri affinché nuove risorse potessero essere destinate al controllo del territorio. Ricordo, per esempio, l'operazione « vespri siciliani » ma anche il passaggio del servizio traduzioni e scorte dai carabinieri alla polizia penitenziaria. Con questo provvedimento il servizio di vigi-

lanza ai detenuti torna nuovamente alle forze di polizia. Esso è ancora in fase di attuazione perché non in tutte le regioni il servizio di traduzione e scorta è affidato alla polizia penitenziaria. Non so quante siano le forze di polizia necessarie in questo momento per fronteggiare un'evenienza come quella prospettata nel provvedimento in esame: c'è chi sostiene che siano 2 mila unità e chi parla di 17 mila unità, ma probabilmente il dato reale sarà quello medio. È facile comunque poter quantificare in migliaia di uomini l'impiego necessario per fronteggiare la disposizione transitoria, anche se non sappiamo ancora quanti ne serviranno per andare a regime.

Credo che tali preoccupazioni debbano essere prospettate in aula prima di affrontare la discussione sugli emendamenti. Ho sentito parlare di reati che non sarebbero compresi nel progetto di legge in esame, ma mi è sembrato di capire che le esclusioni oggettive riguardano soltanto il regime relativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, non già la detenzione domiciliare in se stessa che, invece, è possibile allorquando la pena inflitta è fino a tre anni. È in questo senso che sono compresi quei reati allarmanti di cui si parlava. Ciò significa che non si verrà scarcerati automaticamente proprio per effetto di quella sospensione automatica di cui avete parlato; nello stesso tempo, però, non significa che un tribunale di sorveglianza, ancorché abbia una facoltà e non un obbligo, possa poi disporre la detenzione domiciliare quando la pena inflitta è fino a tre anni.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Quanti casi di questo tipo il Ministero dell'interno prevede ?

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni !

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La preoccupazione che volevo manifestare non è tanto relativa ai reati di criminalità organizzata, che pure hanno assunto una notevole dimensione, ma deriva dal fatto che in quest'aula è stata citata l'esclusione delle rapine, delle

estorsioni e di quant'altro. Ovviamente questi ultimi reati sarebbero tutti ricompresi.

La preoccupazione - dicevo - riguarda principalmente la disposizione transitoria, la quale genererebbe un effetto immediato assolutamente non preventivabile nella sua entità e certamente capace di creare una situazione di difficoltà nella gestione della sicurezza pubblica a livello nazionale.

Ho ritenuto di dover esprimere in questo momento i miei timori pur prendendo atto con soddisfazione del manifesto intendimento di portare a regime tali disposizioni. Invito quindi il Comitato ristretto a tenere in considerazione anche le osservazioni che ho svolto a nome del Ministero dell'interno.

Ritengo che queste preoccupazioni, ancorché vili, perché possono sembrare di natura meramente economica (l'impiego delle risorse è certamente insufficiente), se poste a confronto di una questione certamente più nobile come quella della libertà dei cittadini, possano essere ampiamente rivalutate se invece il parallelo viene fatto tra l'esigenza di libertà individuale e la sicurezza sociale; ecco il vero valore che si mette in campo e che deve essere tenuto in considerazione in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono le 19 e a questo punto dovremmo passare allo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Tuttavia, considerato che l'esame del provvedimento è stato brevemente sospeso per la commemorazione del centenario della nascita del Presidente Pertini, chiedo al sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Corleone, se ritenga di poter contenere la sua replica nell'ambito di dieci minuti o se - come è nel suo diritto - abbia bisogno di un tempo superiore. Nel primo caso, ritengo che potremmo proseguire nell'esame della proposta di legge n. 464; altrimenti, dovremmo rinviarlo alla seduta di domani.

Onorevole Corleone?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sta bene, Presi-

dente, conterrò l'ambito del mio intervento nello spazio temporale da lei indicato.

PRESIDENTE. Ha dunque facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Corleone.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, colleghi, ho preferito intervenire questa sera per garantire una maggiore organicità al dibattito.

Mi limiterò a formulare soltanto alcune considerazioni di carattere generale, perché il merito del provvedimento è stato approfondito attraverso la relazione del relatore ed attraverso tutti gli interventi pregevoli svolti nella discussione sulle linee generali. Se il Presidente me lo consente, vorrei rilevare che quella odierna è stata una giornata straordinaria per il Parlamento e che mi dispiace che oggi i banchi della tribuna stampa siano vuoti. Mi dispiace perché quella in esame è una questione che considero determinante nel rapporto tra il Parlamento, la società civile e l'opinione pubblica. Mi capita spesso di definire l'opinione pubblica come il « volto incognito della società civile »; in ogni caso, onorevoli deputati, credo che ci intendiamo benissimo quando parlo del rapporto tra il Parlamento ed il paese. Ricordo che, quando il provvedimento in esame venne licenziato dalla Commissione nel mese di luglio, subì l'aggressione della stampa. Sarebbe quindi assai strano se, magari domani o dopodomani, venisse ulteriormente attaccato da una stampa che non ha assistito direttamente ad un dibattito interessante ed approfondito. Un dibattito nel quale abbiamo potuto seguire l'intervento dell'onorevole Simeone, che rimane e rimarrà nella storia parlamentare per il rigore morale, l'onestà intellettuale ed il rispetto per la sua appartenenza politica! Credo che questi siano momenti che poi rendono vivo un Parlamento!

Perché è stato importante il dibattito che si è svolto? Come ha affermato il relatore sia in sede di relazione sia in sede di replica e come è stato sostenuto da tutti, vi

è la disponibilità a rivedere i contenuti della norma, se esistono alcuni automatismi, il rischio o la percezione di un automatismo, nella norma transitoria. Ciò fu sostenuto anche dal ministro Flick il 30 luglio scorso, allorquando espresse un giudizio complessivamente positivo sulla riforma, pur invitando la Commissione a riflettere sul rischio di una interpretazione sbagliata delle norme.

Devo dire di essere rimasto favorevolmente colpito da alcuni interventi svolti durante la discussione sulle linee generali perché penso che, se il professor Ferraioli li avesse potuti ascoltare, mai, come oggi, avrebbe sentito così tanti elogi della certezza della pena e della sua concezione del diritto. Devo, però, rilevare che tali apprezzamenti sono venuti da rappresentanti di parti politiche che non so se condividano esattamente l'intera sostanza del suo pensiero: quella del diritto penale minimo.

La verità è che si tratta di una questione da affrontare. Abbiamo come punto di riferimento l'articolo 27 della Costituzione, perché la stessa legge Gozzini ha quel riferimento, cioè la rieducazione del reo. In realtà, si tratta di un principio fondamentale su cui si basa la politica del trattamento e del reinserimento. Certo, vi è chi dice che bisognerebbe superare anche questo, ma allora il dibattito in Parlamento dovrebbe essere molto più coraggioso.

Nella civile Europa ci sono autori come Thomas Matisen che discutono sull'esistenza stessa del carcere, su quale funzione esso abbia e su come concepire la pena.

Penso che un Parlamento riformatore ed il Governo debbano avere il coraggio di far seguire i fatti alle parole e capire come si debba affrontare la questione delle pene alternative. Ma le pene alternative sono o no pene? Possono esistere oppure no? Penso che la via del codice spagnolo, che addirittura ha inserito non nel momento del trattamento ma in quello della decisione dell'attribuzione della pena, la pena alternativa, abbia compiuto un grande

passo avanti. Il relatore ha detto che non potevamo spingerci a tanto; infatti questa norma si inserisce su procedimenti della legge Gozzini e non poteva non arrivare anche ad interessare l'articolo 50, oltre agli articoli 47, 47-bis e 47-ter, perché l'intervento sarebbe stato disarmonico. Questo aspetto sollevato dal collega Neri non mi ha convinto.

Abbiamo però anche un altro problema. Vi sono stati commenti positivi (ricordo quelli di Neppi Modona, Chiavario, Conso) in ordine a questo intervento del Parlamento, anche se cauti nella valutazione, ma mi pare che in tal senso ci sia la volontà di tutti. Vi è però una contraddizione tra i commenti e la cronaca; soprattutto sui giornali appare spesso la discrasia tra garantismo da una parte e giustizialismo dall'altra. Dobbiamo forse tornare al principio delle garanzie per tutti, e non agli «ismi» che ci «deformano».

Posso solo dire che il provvedimento nasce da una iniziativa parlamentare, non del Governo. In Commissione il Governo ha fornito il proprio contributo affinché il provvedimento giungesse a conclusione e continuerà a farlo in sede di esame dei numerosi emendamenti. Non credo che quello al nostro esame possa essere un provvedimento che nasce al fine di diminuire la presenza nelle carceri. Non è questa la ragione; la ragione è più alta, di civiltà, se vogliamo è nella prospettiva di una riflessione vera sul sistema delle pene.

Penso che siamo riusciti in questo paese a mettere in moto il meccanismo delle tangenti anche nella costruzione delle carceri. Lo ricordo proprio io che ho denunciato il fenomeno delle carceri d'oro. La costruzione delle carceri si è arrestata per un fenomeno di quel genere, ma bisogna anche dire che era sbagliato continuare a costruire carceri con quella filosofia e con quella modalità di edifici «affittivi» e non in linea con la legge Gozzini.

Dobbiamo rimeditare su questo e dobbiamo anche riflettere su quale tipo di società stiamo costruendo e quali leggi ap-

proviamo, che provocano una composizione della popolazione detenuta indubbiamente espressione della marginalità sociale. Questo è il grande tema che il Parlamento deve affrontare, e non nascondere. Possiamo dire che solo grazie alla legge Gozzini non sono esplose le carceri con 50 mila detenuti, così come sono attualmente. Se oggi è in corso una protesta pacifica nel carcere di San Vittore, ciò è dovuto solo al fatto che esiste la legge Gozzini che attua un attutimento, per così dire, della protesta, perché vi è qualche speranza di un beneficio. Credo comunque che dovremo sviluppare sulla materia un dibattito più complessivo in altre occasioni.

Concludo dicendo che il Governo ha presentato al relatore alcune possibili proposte di modifica del testo, relativamente alla norma transitoria, anche per quanto riguarda il problema della detenzione domiciliare, in modo da riservare tale nuova misura ai casi in cui l'affidamento in prova non assicurerebbe la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati. Vi sono queste due misure, che credo possano contribuire a dare un equilibrio al testo.

Non posso non considerare le preoccupazioni espresse dal sottosegretario Sinisi; ci troviamo però di fronte alla difficoltà di avere dati certi. Tuttavia tale difficoltà non può impedire al Parlamento di legiferare o costringerlo ad agire sotto una sorta di condizionamento. Dobbiamo varare norme generali che guardino al futuro e non al passato, e dobbiamo intervenire con il massimo di responsabilità.

In questi termini, ritengo che il provvedimento, che nasce dall'iniziativa della Camera e che dovrà essere discusso al Senato, con ciò consentendo un adeguato tempo di riflessione, si inserisca in un ambito di interesse civile, lo stesso che ha portato il ministro a visite domenicali negli istituti penitenziari italiani, perché questo tema è la misura della civiltà e della democrazia di un paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 25 settembre 1996, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni nei collegi uninominali e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, ha deliberato di proporre la convalida:

IX Circoscrizione - Friuli-Venezia Giulia:

Collegio uninominale n. 3: Mario Prestamburgo;

Collegio uninominale n. 4: Elvio Ruffino;

Collegio uninominale n. 7: Daniele Franz;

Collegio uninominale n. 9: Edouard Ballaman;

Collegio uninominale n. 10: Manlio Contento.

XIV Circoscrizione - Marche:

Collegio uninominale n. 1: Paolo Polenta;

Collegio uninominale n. 2: Gianluigi Scaltritti;

Collegio uninominale n. 3: Fabrizio Cesetti;

Collegio uninominale n. 4: Valerio Calzolaio;

Collegio uninominale n. 5: Paolo Mariani;

Collegio uninominale n. 6: Luigi Giacco;

Collegio uninominale n. 7: Eugenio Duca;

Collegio uninominale n. 8: Primo Galdelli;

Collegio uninominale n. 9: Luciana Sbarbati;

Collegio uninominale n. 10: Francesco Merloni;

Collegio uninominale n. 11: Maria Lenti;

Collegio uninominale n. 12: Pietro Natale Gasperoni.

XXVII Circostrizione — Valle d'Aosta:

Luciano Emilio Caveri.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 26 settembre, l'assegnazione in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, per i quali la II Commissione permanente (Giustizia), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

CESETTI ed altri: « Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense » (374) e Nicola PASETTO: « Soppressione dell'albo dei procuratori legali » (875) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che nella seduta pomeridiana di domani è prevista la discussione del disegno di legge di conversione n. 2164.

Pertanto la competente Commissione si intende autorizzata a riferire oralmente.

Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo (ore 19,15).

LUIGI VITALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

LUIGI VITALI. Presidente, forse la mia richiesta è inopportuna in questo momento, ma pensavo che stesse chiudendo la seduta...

PRESIDENTE. Onorevole Vitali, non siamo al termine della seduta, ma se intende sollecitare la risposta a strumenti del sindacato ispettivo, eccezionalmente ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, ai sensi degli articoli 129 e 134 del regolamento, sollecito l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dello svolgimento di alcune interrogazioni presentate già nei mesi di giugno e luglio scorsi, riguardanti la situazione del carcere di Brindisi, l'organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi ed i lavori relativi alla realizzazione del tribunale per i minorenni di Taranto. Poiché sono passate più di due settimane da quando le interrogazioni in questione sono state presentate, invito la Presidenza ad iscriverle prima possibile all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Vitali, la Presidenza si farà carico della sua richiesta presso il Governo.

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, vista la sua disponibilità, vorrei anch'io sollecitare la risposta a strumenti del sindacato ispettivo, dovendomi poi assentare per partecipare all'audizione del governatore Fazio.

PRESIDENTE. Facciamo questa de-
roga!

TERESIO DELFINO. Sollecito la risposta alle interrogazioni n. 4-00790 del 5 giugno 1996, rivolta al ministro dei trasporti, che riguarda l'importante problema dell'aeroporto di Cuneo, nonché alle interrogazioni n. 4-00437 del 29 maggio 1996, di cui è primo firmatario l'onorevole Marinacci, e n. 4-00330, del 22 maggio 1996, indirizzata al ministro dell'industria, a firma Bastianoni ed altri.

Devo dare atto al Governo di aver accelerato le risposte agli atti ispettivi; vi è un

incremento positivo in questa direzione, ma — dobbiamo sottolinearlo — non in maniera omogenea. Invito quindi tutti i ministri ad avere quella tempestività ed attenzione ...

PRESIDENTE. ... che alcuni altri hanno !

Onorevole Delfino, la Presidenza non mancherà di farsi interprete presso il Governo della sua richiesta.

WALTER DE CESARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WALTER DE CESARIS. Signor Presidente, vorremmo che lei si facesse interprete presso il ministro degli esteri affinché venga a rispondere in Parlamento ad una interrogazione urgente riguardante le iniziative che il Governo intende assumere in difesa dei diritti umani e per fermare la crudeltà del Governo di Ankara. Anche ieri si è verificato un fatto gravissimo nel carcere di massima sicurezza Diyarbakir e vorremmo che il Governo venisse a rispondere in merito agli impegni che ha assunto, in considerazione dell'aggravarsi della situazione.

PRESIDENTE. Onorevole De Cesaris, la Presidenza si farà interprete della sua richiesta.

PASQUALE GIULIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Intervengo anch'io per sollecitare, a norma dell'articolo 137 del regolamento della Camera, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di due interpellanze, riguardanti rispettivamente la situazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed il caso Brusca.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2 del richiamato articolo 137, mi permetto, signor Presidente, di sollecitarla

a farsi interprete dell'esigenza che ho manifestato.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà senz'altro interprete presso il Governo della sua richiesta.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 19,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze ed interrogazioni.

Cominciamo dall'interpellanza Saonara n. 2-00094 (vedi l'allegato A).

L'onorevole Saonara ha facoltà di illustrarla.

GIOVANNI SAONARA. Rinuncio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ha facoltà di rispondere.

ANTONIO CABRAS, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interpellanza dell'onorevole Saonara concerne la guerra commerciale francese nei confronti del settore tessile italiano, in particolare per quella parte che riguarda il comparto laniero. In via preliminare, si concorda con quanto affermato dall'onorevole Saonara nella sua interpellanza: la guerra commerciale francese contro il settore laniero italiano risulta tanto poco comprensibile quanto basata su affermazioni che appaiono non confortate dalla obiettività dei fatti.

Si devono infatti sottolineare le notevoli differenze della produzione francese da quella italiana, di cui la prima rappresenta meno di un decimo in termini quantitativi. Non si può inoltre sottacere il differente livello qualitativo, per cui la Francia si limita a produrre tessuti misti di poliestere e lana destinati alla confezione di abiti di livello medio-basso, essendo quasi del tutto scomparsa l'industria laniera. Quella italiana invece, grazie anche ad un mirato programma di investimenti valu-

tato in 2.684 miliardi di lire, attuato nel quinquennio 1990-95, può vantare una produzione particolarmente sofisticata e destinata a fasce medio-alte.

Alla luce di quanto sopra, appare infondata l'affermazione francese secondo la quale i prezzi praticati dall'Italia per i tessuti di lana sarebbero artatamente portati allo stesso livello di quelli praticati dai francesi per i tessuti misti di poliestere e lana, grazie ad una sistematica svalutazione della lira. Infatti, nel ricordare che già nello scorso anno il Presidente del Consiglio italiano ha esaurientemente contestato il Presidente francese Chirac, portando puntuali argomentazioni fondate su una obiettiva analisi dell'evoluzione della congiuntura italiana, argomentazioni fatte proprie in seguito dai commissari europei, occorre rilevare che tali affermazioni in ogni caso risultano in contrasto con la realtà, dato che nel 1995 un metro di tessuto francese si attestava sull'equivalente in franchi di 9.500 lire, mentre in media un metro di tessuto italiano di lana veniva venduto a circa 14 mila lire, mentre un metro di tessuto di lana pettinata era venduto a quasi 30 mila lire. Del resto, a conferma dell'incongruenza delle accuse francesi sulla distorsione di concorrenza grazie a presunte svalutazioni competitive della lira italiana, si richiama la recente pronuncia di censura della Commissione europea, con l'apertura di una inchiesta nei confronti della Francia a seguito della pubblicazione, in data 28 giugno 1996, del decreto che rende operante la legge francese sugli aiuti al settore tessile, già ritenuti illegittimi in ambito comunitario.

In ragione di quanto richiamato una chiarificazione delle autorità italiane appare quindi del tutto superflua e non costruttiva, tanto più che il *made in Italy* continua a trovare massimo credito non solo nel mercato comunitario, ma anche in quelli internazionali, grazie all'alto livello ed al prestigio mai venuto meno del binomio qualità-*design* che caratterizza la produzione italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Saonara ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00094.

GIOVANNI SAONARA. Signor Presidente, associandomi alle considerazioni esposte poco fa da alcuni colleghi, non posso che rallegrarmi con il Governo per la tempestività con la quale risponde alla mia interpellanza, tuttavia, non in termini consueti di soddisfazione o insoddisfazione, credo che il sottosegretario abbia inteso bene che il documento di sindacato ispettivo nasceva non tanto da preoccupazioni in ordine a comportamenti più o meno estemporanei di deputati francesi o di autorevoli esponenti del Governo francese, né tanto meno dalla eventuale sfiducia in ordine alle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea, quanto dalla consapevolezza che occorre tutelare il buon nome e l'alta qualità delle produzioni italiane.

La preoccupazione nasce tuttavia anche dal fatto che le stesse autorità europee che si premurano di intervenire in termini precisi rispetto ad eventuali aiuti statali, ad aiuti surrettizi dati ad un settore come quello tessile francese, devono essere oggi interpellate dal Governo italiano circa la complessiva questione del settore tessile. Quindi, la mia interpellanza è in qualche modo una piccola provocazione al Ministero del commercio con l'estero, ma anche a quello dell'industria (i ministeri interpellati, come lei sa, signor sottosegretario, sono tre, compreso quello degli affari esteri), ai fini di una riflessione comune, concorde sulla regolamentazione europea nel settore tessile-abbigliamento.

Colgo l'occasione per fare molto brevemente, vista l'ora (anche per una segnalazione ulteriore *ad personam*), una riflessione complementare alla discussione svoltasi ieri in quest'aula in merito alla proroga dei termini del commissariamento dell'Istituto per il commercio estero. Voglio esprimere una grande preoccupazione con riferimento al settore del tessile-abbigliamento. Nei primi giorni di agosto ho ritenuto di fare presente il problema anche al Presidente del Consiglio dei ministri

e mi auguro che i tre ministeri interpellati riflettano sugli attuali regolamenti europei per il settore tessile-abbigliamento e su alcune questioni importanti che sono all'attenzione delle Commissioni parlamentari, ma non con la necessaria celerità, come la questione della subfornitura.

Ho voluto dire questo per completezza e per sollecitare un'ulteriore azione di confronto, di collaborazione e di orientamento tra l'esecutivo e la nostra Assemblée.

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Marinacci n. 2-00142 (vedi l'allegato A).

L'onorevole Teresio Delfino, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

TERESIO DELFINO. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

BRUNO VISERTA COSTANTINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. È opportuno premettere che, come forse è noto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1996 sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con le relative tariffe.

Ciò premesso, per un esame corretto ed obiettivo, a fronte dei rilievi critici espressi nell'interpellanza sotto il profilo giuridico-normativo della problematica inerente alla determinazione di tali nuove tariffe, è necessario prendere le mosse dalle più recenti disposizioni normative che disciplinano il settore.

Al riguardo l'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (la legge finanziaria 1996), prevede che per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, il ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individui con proprio decreto le presta-

zioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le relative tariffe. La stessa legge dispone altresì che, in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione di tali prestazioni, le regioni fissino il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di valutazione compreso tra il valore delle tariffe individuate nel modo anzidetto dal ministro della sanità ed una riduzione del valore non superiore al 20 per cento, salvi comunque i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 15 aprile 1994 sui criteri generali per la fissazione delle tariffe.

Per ottemperare al richiamato disposto dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 549, il Ministero della sanità ha predisposto lo schema di decreto recante le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del sistema sanitario nazionale e le relative tariffe. È doveroso chiarire che la determinazione di queste ultime è stata condotta in coerenza con i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui al già citato decreto ministeriale 15 aprile 1994, cioè sulla base dei costi diretti di produzione (lavoro, materiali ed apparecchiature), incrementati di una quota percentuale destinata alla copertura dei costi generali di funzionamento delle strutture di appartenenza delle attività produttive delle singole prestazioni.

Si assicura in particolare che le tariffe delle prestazioni di laboratorio sono state inizialmente determinate in base ai dati sui costi diretti di produzione delle singole prestazioni di laboratorio - rilevati in due realtà regionali ed elaborati in modo da ridurre il grado di variabilità - nonché di ulteriori dati di costo forniti dalle associazioni scientifiche. Le tariffe delle prestazioni di diagnostica per immagini sono state determinate sulla base dei costi *standard*, disaggregati per principali voci di costo, proposti dalla Società italiana di radiologia medica (SIRM) e dei costi di produzione rilevati nella regione Toscana su di un completo campione di prestazioni

(diagnostica convenzionale, ecografica, tomografica, di risonanza magnetica). Dei dati indicati dalla stessa SIRM, peraltro, sono stati considerati soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati corretti, poi, sulla base dei costi rilevati a livello regionale.

Le tariffe delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione sono state determinate sulla base dei costi *standard*, disaggregati per principali voci di costo, proposti dalla Società italiana di medicina fisica e riabilitazione e dall'Associazione nazionale italiana strutture ambulatoriali private, dovendo precisarsi - peraltro - che dei dati forniti da dette associazioni, anche in questo caso, sono stati considerati soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati poi corretti sulla base dei costi rilevati a livello regionale.

La prima bozza dello schema di decreto su tali prestazioni e tariffe - trasmessa nel mese di maggio dal Ministero alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per le necessarie, preventive valutazioni di competenza - è stata poi rivista dal ministero durante lo scorso mese di giugno, per tener conto delle utili indicazioni emerse dai lavori del gruppo tecnico misto Stato-regioni, appositamente costituito nell'ambito della stessa Conferenza permanente, come pure delle osservazioni e dei dati di costo ulteriori frattanto forniti dalle regioni e dalle varie associazioni del settore incontrate nel corso del mese.

Tornata quindi a riunirsi per un nuovo e definitivo esame del testo sottopostole, la stessa Conferenza permanente, in data 16 luglio 1996, ha espresso parere favorevole sullo schema del decreto così conseguentemente aggiornato, che ha potuto avere, in tal modo, ulteriore corso fino all'emanazione.

Riguardo al confronto tra i valori delle tariffe prima in vigore, di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991, ed i nuovi valori previsti dall'attuale decreto, è giusto far rilevare che questi ultimi variano da un minimo di lire 1.300 (a fronte di quello di 516 lire del decreto ministeriale 7 no-

vembre 1991) ad un massimo di lire 2 milioni 75 mila lire (a fronte del massimo di 363.530 lire previsto dallo stesso decreto).

Tale confronto, inoltre, non può, obiettivamente, prescindere dalle seguenti considerazioni. Le nuove tariffe sono state determinate in base ai costi di produzione concretamente osservati, in coerenza con la logica ispiratrice dell'intero processo di riordino del servizio sanitario nazionale, ormai univocamente orientato a promuovere un impiego razionale ed equo delle risorse pubbliche destinate all'assistenza sanitaria; i casi di scostamento negativo delle tariffe oggi previste dall'attuale decreto rispetto a quelle prima in vigore, del 1991, riflettono con certezza una sopravvalutazione delle remunerazioni fino ad oggi riconosciute per le prestazioni cui si riferiscono rispetto ai costi effettivi di produzione per esse mediamente sostenuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Teresio Delfino ha facoltà di replicare per l'interpellanza Marinacci n. 2-00142, di cui è cofirmatario.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, devo dire, anche a nome degli altri colleghi interpellanti, che sulla questione il Governo avrebbe dovuto dare una risposta chiara ed esaustiva, perché i problemi sollevati richiedevano una riflessione ampia sull'orientamento complessivo del Governo nel settore della sanità e soprattutto su alcune istanze di fondo, quali la coerente applicazione dei decreti legislativi n. 502 e n. 517, tenendo presenti le norme da lei richiamate e cioè l'articolo 2, comma 9, della legge n. 549, la legge finanziaria per il 1996.

La nostra interpellanza sottendeva anche l'esigenza di garantire la piena libertà di scelta tra la struttura pubblica e quella privata, quindi di avere un orientamento chiaro da parte del Governo rispetto alle previsioni dei due citati decreti legislativi e soprattutto evidenziava l'esigenza, al di là di ragioni meramente economicistiche e di tecnica legislativa e burocratica, di garantire a tutti i cittadini una reale e piena ac-

cessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale, di diagnostica e di laboratorio.

Con l'interpellanza chiedevamo un'azione complessiva da parte del Governo, in applicazione dei due decreti legislativi, garantendo su un tema così fondamentale quella *par condicio* per tutti gli italiani che si debbano rivolgere alle strutture sanitarie.

Questo l'orientamento complessivo della nostra richiesta di chiarimento, tenendo presente la valenza occupazionale delle strutture private, ma certamente non volendo — ho colto questo aspetto nella risposta del sottosegretario — proporci finalità di tutela corporativa di alcune strutture private rispetto al miglioramento sostanziale del Servizio sanitario nazionale e alla tutela sanitaria in tutte le zone del paese, che noi vogliamo. Volevo prima di tutto dire questo.

Passando poi agli elementi contenuti nella risposta del rappresentante del Governo, rilevo una puntualità nei riferimenti agli aspetti legislativi; tuttavia, poiché questa risposta non si inquadra in quelli che erano i riferimenti più ampi che ho brevemente richiamato, debbo dichiarare una insoddisfazione perché in questa situazione ciò che mi interessava soprattutto erano due questioni fondamentali. La prima: che vi fosse una vera, seria applicazione della normativa; sotto questo profilo non ho motivo per dichiararmi insoddisfatto della risposta o di muovere appunti, perché ho colto una volontà di illustrare agli interpellanti l'approccio — se non ho annotato male, lei ha usato questa espressione — « tecnico-legislativo », nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa. Su ciò, anche per tutti gli atti legislativi e normativi citati, non ho particolari osservazioni da fare. Mentre, rispetto ad un coinvolgimento anche più ampio, di una consultazione più estesa di tutte le categorie interessate (al di là di quelli che erano i compiti e le funzioni previste dalla conferenza Stato-regioni) vi è stata, a mio avviso, una posizione non sufficientemente chiara nell'indicare che tutte le realtà associative delle categorie interessate erano

state coinvolte. Penso che questo sia un elemento da sottolineare rispetto alla reiterata volontà, più volte dichiarata dal Governo, di sviluppare sempre una seria concertazione con le forze sociali interessate ai provvedimenti.

La sanità — torno a dirlo — è una questione troppo alta per essere affrontata soltanto con soluzioni di tipo burocratico ed economico. Il Ministero della sanità deve farsi carico di tutte quelle realtà territoriali nelle quali i cittadini si trovano nell'impossibilità di potersi rivolgere a strutture sanitarie estremamente qualificate.

Nella nostra interpellanza paventavamo anche una possibile ricaduta negativa, nel senso di una chiusura di parte di queste strutture sanitarie. Evidentemente anche sotto questo profilo ci sarebbe stato utile avere maggiori informazioni sull'adozione del nuovo tariffario, avvenuta nei tempi richiamati dal rappresentante del Governo; tale tariffario è stato però pubblicato soltanto sulla *Gazzetta* del 14 settembre (credo dunque che la sua applicazione abbia una decorrenza successiva alla data di pubblicazione).

Bisognerà poi approfondire — la mia sollecitazione va in questa direzione — la questione relativa alle difficoltà che abbiamo evidenziato in ordine all'ipotesi di una possibile chiusura di diverse strutture di laboratorio sanitarie private, soprattutto nella realtà del centro-sud. Le sarei dunque grato se nel prosieguo della sua attività ministeriale fosse possibile avere questo tipo di informazione.

Concludo manifestando apprezzamento per lo sforzo che il Governo ha compiuto nel documentare il formale rispetto dei provvedimenti adottati dal Parlamento, ma abbiamo visto recentemente che il ministro della sanità, menandone vanto per l'Italia, proprio in quest'aula ha determinato la bocciatura di alcuni emendamenti alla legge finanziaria a favore delle piccole strutture ospedaliere, inferiori a 120 posti letto. Auspicavamo tuttavia — e questa è la ragione della mia insoddisfazione per la

risposta data — che, nell'approccio ai problemi delle strutture sanitarie, le difficoltà presenti in alcune parti del nostro territorio, con le conseguenti ricadute sui cittadini, venissero prese nella dovuta considerazione.

So che è stata fatta una comparazione dei costi di produzione e so che sono stati seguiti svariati parametri — strada sulla quale dobbiamo andare avanti —, ma non si possono dimenticare le realtà più deboli dal punto di vista dei servizi pubblici. Il venir meno di alcune strutture sanitarie potrebbe infatti mettere una rilevante parte del paese in gravi difficoltà, dal momento che sappiamo come le strutture sanitarie siano molto qualificate in alcune regioni e meno in altre.

La situazione dei piccoli ospedali avrebbe potuto essere presa in considerazione nell'ambito di una ampia delega alle regioni nella determinazione del tariffario delle regioni stesse. Ciò avrebbe potuto essere fatto anche modificando le leggi finanziarie da lei citate, cosa che è stato possibile fare per altre questioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Chincarini n. 3-00091 (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

BRUNO VISERTA COSTANTINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli deputati, come accennato nell'interrogazione, la malattia di Pompe è una grave malattia metabolica da accumulo, legata ad un difetto genetico e consistente nella ridotta od assente attività nell'organismo dell'enzima maltasi acida, indispensabile per un normale e fisiologico metabolismo della molecola di glicogeno.

Essa, perciò, determina fin dai primi mesi di vita accumulo di glicogeno a livello cardiaco, muscolare ed epatico, con conseguente marcato ingrossamento del cuore e progressivo deterioramento della funzionalità cardiaca.

Allo stato attuale non esiste alcuna terapia in grado di modificare la storia naturale della malattia e ci si deve solita-

mente limitare a trattamenti a carattere sintomatico o di supporto: questo fa sì che la prognosi per tutti i neonati colpiti sia infausta, sopravvenendo il decesso della maggior parte di essi durante il primo od il secondo anno di vita, per lo più per insufficienza cardiorespiratoria.

In questa drammatica condizione, priva di alternative, i genitori della bimba di Verona, cui è stata diagnosticata la malattia, hanno autonomamente assunto ogni iniziativa per verificare l'eventuale possibilità di un qualche intervento terapeutico, giungendo così a prendere contatto con un ricercatore statunitense, il dottor Martiniuk, che ha clonato il gene della maltasi acida.

Il dottor Martiniuk ed il suo collega dottor Slonim — da anni impegnato a sua volta nello studio di possibili progetti di terapia della malattia di Pompe — tenendo conto della prognosi per la bimba, certamente di per sé infausta a breve termine, hanno a suo tempo espresso l'avviso che vi fossero le condizioni per praticare nel caso specifico un tentativo di terapia « genica ».

L'impiego di quest'ultima, infatti — articolata sull'uso di plasmidi che veicolino il DNA del gene difettivo — pur mancando ancora dati conclusivi, in animali da esperimento si è dimostrato in grado di far pervenire il gene specifico al livello di numerosi organi e tessuti, ivi compresi quelli muscolare ed epatico, attivandone il funzionamento e determinando quindi la produzione dell'enzima difettivo.

Inoltre, la fornitura di maltasi acida esogena si è dimostrata in grado, *in vitro*, di ridurre l'accumulo di glicogeno a livello di cellule deficitarie dello stesso enzima naturale.

Considerata rassicurante, al riguardo, la constatazione che gli esperimenti su modelli animali avevano già dimostrato la mancanza, almeno a breve termine, di significativi effetti collaterali associati a tale tipo di terapia « genica », i due ricercatori hanno ipotizzato che, se risultasse possibile riprodurre gli stessi dati anche nell'uomo, questo approccio potrebbe rappresentare una soluzione terapeutica in grado

di modificare il decorso della malattia, rallentandone o addirittura annullandone l'evoluzione in termini di compromissione d'organo.

D'altra parte, da tempo intercorrevano rapporti di collaborazione professionale dello stesso dottor Martiniuk con il professor Cesare Danesino (ordinario di genetica medica dell'università di Pavia) proprio per ricerche sulle mutazioni presenti nel gene della maltasi acida, mentre dal canto suo il professor Danesino si occupa da anni di diagnosi « pre e post-natale » della malattia di Pompe, in collaborazione con la clinica pediatrica dell'istituto a carattere scientifico policlinico San Matteo di Pavia. Così, cogliendo la favorevole opportunità offerta da tali preesistenti e consolidati rapporti di lavoro, il dottor Martiniuk ed il dottor Slonim hanno chiesto la collaborazione della professoressa Severi (direttore di quella clinica pediatrica) e dello stesso professor Danesino, allo scopo di verificare in termini operativi la possibilità di effettuare una terapia « genica » del tipo dianzi descritto alla piccola paziente in esame.

Sono così seguiti numerosi incontri fra i medici coinvolti in questo progetto terapeutico, mai prima d'ora praticato sull'uomo, attraverso i quali è stato possibile accertare l'esistenza, presso l'università di Pavia e il policlinico San Matteo, delle competenze tecnico-professionali necessarie ad attuare il trattamento ed a valutarne i risultati.

Pur mancando al riguardo, per l'assoluta novità del tentativo, le garanzie di sicurezza d'uso in esseri umani che potrebbero essere offerte da altri precedenti trattamenti dello stesso tipo, la clinica pediatrica di Pavia ha potuto sottolineare che altri paralleli tentativi terapeutici analogamente fondati su un approccio di terapia genica — in malattie quali la fibrosi cistica, l'anemia di Fanconi e l'immunodeficienza grave combinata, secondaria a deficit dell'enzima « adenosin-deaminasi » — si sono dimostrati assolutamente non pericolosi per i pazienti trattati.

Sulla base di tali costruttive premesse, la clinica pediatrica di Pavia, come è dovuto, provvedeva fin dal 22 luglio scorso ad acquisire in materia il « consenso informato » dei genitori della bimba, dopo che avevano preventivamente appreso, in particolare, che le concrete modalità operative attraverso cui le sarebbe stata effettuata la necessaria infusione di plasmidi con il genoma codificante per l'enzima « maltasi acida », erano le seguenti: in primo luogo, il ricovero ospedaliero per alcuni giorni, in concomitanza con tale somministrazione terapeutica; in secondo luogo, l'infusione endovenosa del plasmide, quale veicolo del DNA per l'enzima « maltasi acida »; in terzo luogo, l'esecuzione di indagini strumentali e di esami, prima e dopo l'infusione, per monitorarne l'eventuale efficacia.

Ai genitori erano stati altresì doverosamente sottolineati sia il carattere del tutto nuovo e sperimentale del trattamento — suscettibile di risultare, come tale, anche completamente infruttuoso — sia l'esigenza, comunque, di valutare soltanto a lungo termine gli stessi suoi eventuali esiti positivi, a fronte dell'incertezza della clinica pediatrica di Pavia di poter continuare il tentativo nel tempo, per l'impossibilità del dottor Martiniuk di assicurare con continuità la fornitura dei plasmidi indispensabili.

Nello stesso tempo, la direzione sanitaria del policlinico San Matteo trasmetteva al ministro della sanità una dettagliata relazione su tale straordinario intervento terapeutico, ivi compresa la corrispondenza fra i dottori Martiniuk e Slonim ed il professor Danesino.

Nell'esprimere l'avviso che la disperazione del caso clinico della bimba giustifichi, sia sul piano tecnico-scientifico sia su quello etico, il ricorso a tale trattamento a carattere sperimentale, in data 23 luglio 1996 veniva chiesto, al riguardo, l'assenso del ministero.

Come dovuto, il ministero investiva del problema anche l'Istituto superiore di sanità, che esprimeva le proprie valutazioni tecniche il 31 luglio successivo premet-

tendo che, per essere finalizzato al trattamento di un singolo paziente, l'ipotizzato intervento terapeutico può configurarsi non come « sperimentazione clinica », bensì quale peculiare utilizzazione di un medicinale non autorizzato, giustificata da ragioni di straordinaria necessità ed urgenza.

D'altra parte - veniva fatto rilevare - in base ai principi del nostro ordinamento trattamenti eccezionali di questo genere possono essere legittimamente praticati soltanto sotto la piena e diretta responsabilità dei medici cui è affidato il paziente, allorché manchi una valida alternativa terapeutica fondata su farmaci autorizzati regolarmente in commercio. A questo fine, l'Istituto superiore di sanità, nel sottolineare in particolare che nella fattispecie non viene assicurata la continuità del trattamento terapeutico, poiché la quantità di prodotto disponibile è sufficiente soltanto per 4 o 5 iniezioni, trasmetteva un proprio documento di linee guida per l'avvio di terapie geniche sperimentali sull'uomo, rinviando alle indicazioni in esse contenute.

Fin dal successivo 1° agosto, il ministro della sanità rispondeva al direttore sanitario del Policlinico San Matteo di Pavia, trasmettendo il parere dell'Istituto superiore di sanità e le relative indicazioni, con l'invito a volersi scrupolosamente attenere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cè ha facoltà di replicare per l'interrogazione Chincarini n. 3-00091, di cui è cofirmatario.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, sicuramente l'analisi compiuta dal sottosegretario è abbastanza esauriente, anche se l'esito della vicenda resta sospeso. Le informazioni, infatti, a quanto pare finiscono lì, nel senso che non si è ben capito se l'aspetto finanziario, nel caso in cui venisse portata avanti la sperimentazione, sarà a carico dei familiari, se lo sarà parzialmente o totalmente, oppure se sarà a carico dello Stato italiano. Al riguardo non so se lei, signor sottosegretario, può for-

nire una risposta. In linea di massima, comunque, mi ritengo abbastanza soddisfatto perché almeno ha dimostrato che gli organismi competenti si sono mossi e siamo riusciti a sapere qualcosa di più su questa malattia rarissima.

Avevo presentato l'interrogazione per sollecitare l'interesse del Ministero della sanità verso tutti quei casi che realmente rappresentano momenti di grande sofferenza per le famiglie interessate. Spesso proprio per questi casi ci troviamo di fronte ad ostacoli burocratici insormontabili. Suggestirei di instaurare, se possibile, un rapporto privilegiato tra il cittadino ed il Ministero, prevedendo, ad esempio, un numero verde che possa rappresentare un punto di riferimento sicuro per i familiari di questi poveri bimbi e per i medici che in questi casi, essendo scarsa la letteratura medica, molte volte non sanno come muoversi. Ciò sarebbe utile per fornire informazioni ed anche per sottrarre le persone interessate ad indicazioni da parte di chi non è realmente competente nella gestione di tali casi.

È anche importante che lo Stato italiano sia sensibile a questi problemi non solo da un punto di vista umanitario, ma anche al fine di integrarsi appieno nella ricerca scientifica che molto spesso ha come punto di riferimento gli Stati Uniti, con i quali dobbiamo rapportarci continuamente.

Mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatto, anche se avrei voluto avere qualche informazione in più rispetto a quelle fornite dal sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Bampo n. 3-00154 (vedi l'allegato A).

Il sottosegretario di Stato per la Sanità ha facoltà di rispondere.

BRUNO VISERTA COSTANTINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* L'articolo 8 della legge n. 107 del 1990 sulla disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione dei plasmaderivati prevede, tra l'altro, che ciascuna regione, nell'ambito

del proprio piano sanitario, debba individuare il servizio di immunoematologie e trasfusione al quale conferire le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione, il cui precipuo obiettivo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, è proprio quello di assicurare il conseguimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati all'interno del territorio della regione.

A questo fine, i centri regionali hanno in particolare il compito di coordinare le attività dei servizi di immunoematologia e trasfusione nella regione, favorendo la collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue; di rilevare il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma necessario per tale scopo; di sovrintendere alle attività dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale e, se del caso, all'invio delle eccedenze verso le aree carenti della regione e di altre regioni, attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità; di collaborare con il servizio trasfusionale militare, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, della Croce rossa italiana, del Ministero dell'interno e del ministro per il coordinamento della protezione civile per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonché per gli interventi in caso di calamità.

A livello nazionale, il compito di coordinare l'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione spetta all'Istituto superiore di sanità.

Proprio per poter meglio soddisfare gli interessi più generali, agli stessi fini del rapido conseguimento del duplice obiettivo dell'autosufficienza in ambito nazionale e regionale — come auspicato nell'interrogazione —, il Ministero della sanità ha ritenuto necessario adottare una apposita normativa regolamentare intesa a disciplinare in modo puntuale tali fondamentali funzioni di coordinamento. Per tale motivo è stato predisposto uno schema di regolamento dell'attività di coordinamento del sistema trasfusionale nazionale, a suo

tempo sottoposto, con esito favorevole fin dal novembre 1995, al vaglio tecnico della commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

Tale schema normativo, che sarà comunque sottoposto all'esame delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'apposita conferenza permanente in funzione dei provvedimenti da adottarsi e delle iniziative da assumersi per conseguire appunto l'autosufficienza nazionale, presuppone, in particolare da parte del Ministero della sanità, la definizione annuale del fabbisogno nazionale di sangue, emocomponenti, plasma e plasmaderivati; la definizione, concordata con le regioni, della quota di partecipazione di ciascuna di esse al programma di autosufficienza, con l'individuazione delle relative risorse, dei criteri di finanziamento e di compensazione, nonché delle modalità di rilevazione e contabilizzazione dei dati sugli scambi interregionali; la verifica periodica del piano annuale concordato; l'emanaazione di specifiche linee guida inerenti, fra l'altro, ai modelli organizzativi di funzionamento delle attività trasfusionali e la pratica trasfusionale. Inoltre, nel presupposto di principio che le regioni e le province, predisponendo i programmi delle attività trasfusionali, debbano perseguire a loro volta il duplice obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale ed assicurare il coordinamento delle attività trasfusionali sotto i diversi profili, esse, fatte salve le competenze dei rispettivi centri regionali di coordinamento e di compensazione, dovranno attivarsi sul piano organizzativo anche per la rilevazione del fabbisogno regionale e annuale di sangue, di emocomponenti e di emoderivati; per l'emanaazione di direttive mirate all'invio degli emocomponenti e degli emoderivati verso aree carenti preventivamente individuate delle stesse o di altre regioni; per la regolamentazione dell'indispensabile attività di compensazione anche sotto il profilo contabile dei flussi di scambio di emocomponenti ed emoderivati fra le strutture sanitarie del territorio regionale.

Infine, con lo stesso regolamento il ministero intende meglio definire altresì i criteri per la cessione del sangue e degli emoderivati anche alla luce del proprio decreto 1° settembre 1995 sulla disciplina dei rapporti fra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate o meno, dotate di frigoemoteche. Il relativo schema di decreto ministeriale si trova attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto preventivo parere.

PRESIDENTE. L'onorevole Bampo ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00154.

PAOLO BAMPO. Credo di non poter fare a meno di dichiararmi soddisfatto della risposta ricevuta per quanto riguarda gli impegni che il Governo sta per assumere nel coordinare le operazioni che il sottosegretario ha voluto esporci; mi corre però l'obbligo di porre una pregiudiziale sulle capacità realizzative dell'esecutivo, in quanto si è parlato solo al futuro. Spero pertanto che il ministro della sanità sia presto in grado di venire a riferirci che ciò di cui si è parlato è stato anche realizzato.

Vorrei ricordare che, al di là degli impegni degli organi burocratici ed amministrativi, comunque dell'organizzazione dello Stato, si deve necessariamente tener conto degli sforzi che in Italia hanno sempre sostenuto categorie di volontari.

La Repubblica italiana, benché si fondi sul lavoro - come recita la Costituzione - molte volte si è poggiata anche sul contributo spontaneo e gratuito di numerose categorie di volontariato. Purtroppo, la mancanza di riconoscenza spesso, o, peggio, in qualche caso l'indifferenza, hanno portato ad una cattiva utilizzazione di risorse non solo preziose, ma direi indispensabili.

Recentemente, abbiamo appreso dagli organi di informazione che sono rimaste inutilizzate decine di migliaia di miliardi stanziati dall'Unione europea a favore dello sviluppo economico del meridione d'Italia; abbiamo altresì appreso, sempre

dalla stampa, che sono andati distrutti grandi quantitativi di flaconi di sangue perché inutilizzati, quando ve ne era una grande necessità. Non possiamo non pensare che la vita di un uomo, che dipende da una trasfusione, rende il valore di un flacone di sangue inestimabile. Abbiamo perso decine di migliaia di miliardi per mancati impegni nel Mezzogiorno; abbiamo perso un valore inestimabile per i flaconi di sangue distrutti.

Stiamo dimostrando di non saper gestire i soldi, il sangue e, in definitiva, le vite umane. Mi auguro, signor sottosegretario, che gli impegni che lei oggi ci ha voluto rappresentare da parte del Governo siano attuati a breve scadenza; me lo auguro per un fatto di dignità e per una questione di giusto rispetto nei confronti di quanti operano nel volontariato e si prestano per le donazioni di sangue. La ringrazio comunque per la sua risposta.

**Per la risposta a strumenti
del sindacato ispettivo (ore 20,15).**

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Tra le diverse interrogazioni che ho presentato e sulle quali vorrei sollecitare una risposta, ne ho scelte in particolare due che hanno differenti caratteristiche: una interrogazione a risposta scritta e l'altra a risposta orale.

Ritenevo che i tempi per rispondere ad una interrogazione con una lettera non fossero lunghi come in effetti sono. L'interrogazione a risposta scritta, la n. 4-00940, che risale al giugno scorso e pone il problema della vendita dell'Enichem, ha infatti l'ulteriore caratteristica di avere efficacia se riceve risposta entro il 30 settembre. Mancano pochi giorni a tale data e spero di ricevere ormai la risposta in questione.

Mi trovo quindi a sottolineare ancora una volta come neanche il lodevole nuovo stile, che prevede due sedute nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, e di cui

questa potrebbe protrarsi anche più a lungo (naturalmente, avanzando tale richiesta non mi accattivo le simpatie dei nostri ottimi funzionari e forse dei nostri commessi), abbia modificato molto i tempi di risposta.

La seconda interrogazione è a risposta orale e reca il numero 3-00212. Essa è rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri per sapere (mi rendo conto che la cosa è un po' complicata), a quale autorità un parlamentare si debba rivolgere per avere notizie in ordine al bilancio della Presidenza della Repubblica. Dirò, naturalmente nel momento in cui il Governo si degnerà di rispondere alla mia interrogazione, cosa chiedo con il documento di sindacato ispettivo in questione. Mi pare tuttavia (vorrei fare solo una notazione che si inserisce nel tema di questi giorni) che tra le varie iniziative che vengono assunte per avviare una seria lotta alla corruzione (una Commissione parlamentare speciale, un comitato dei saggi, tutte lodevoli iniziative del nostro Presidente), forse anche queste piccole, probabilmente troppo piccole rispetto al fenomeno, domande che un parlamentare rivolge al Governo potrebbero dare un contributo alla soluzione di questo gravissimo problema.

Parlare di trasparenza è facilissimo, tutti noi possiamo innalzare inni alla trasparenza, ma quando un parlamentare fatica ad ottenere risposte alle sue interrogazioni, questa trasparenza appartiene al novero delle buone intenzioni che non sono però realizzate nei fatti.

Signor Presidente, so perfettamente che non può far altro che trasmettere la mia sollecitazione al Governo, so che i nostri funzionari, che intendo qui elogiare, sono premurosi nel sollecitare l'esecutivo, ma so anche che la responsabilità dei tempi e dei modi di risposta appartiene al Governo, che sprono affinché instauri un rapporto di reale e reciproca collaborazione con il Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Selva, la Presidenza interesserà il Governo affinché risponda celermente ai suoi documenti di

sindacato ispettivo. Devo tuttavia farle presente (sicuramente si ricorderà quanto recentemente affermato durante una Conferenza dei presidenti di gruppo) che la responsabilità del Governo sui tempi di risposta dei documenti di sindacato ispettivo è largamente attenuata da un inusitato e spropositato uso che si fa di tale strumento. Per esempio le interrogazioni a risposta scritta presentate dall'inizio della legislatura, che ha una vita breve come tutti sappiamo, sono oltre 4 mila. Lei comprende perfettamente che a questo punto la scelta tra un'interrogazione e l'altra diventa problematica. Lei, onorevole Selva, era presente quando lodavamo i tempi delle interrogazioni a risposta immediata. Ovviamente non mi riferisco alle sue interrogazioni, onorevole Selva, ma presentare uno spropositato numero di interrogazioni è un modo per non ottenere alcuna risposta dal Governo.

Annuncio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, i seguenti disegni di legge che sono assegnati ai sensi del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, in sede referente, alle Commissioni sottoindicate:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli » (2298), assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), con i pareri delle Commissioni I, V, X e XI;

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 498, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene » (2299), assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere delle Commis-

sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV;

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, recante norme in materia previdenziale» (2300), assegnato alla XI Commissione permanente (Lavoro), con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti in materia tributaria), X e XII.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati all'I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del regolamento. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 3 ottobre 1996.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 26 settembre 1996, alle 9:

Ore 9

1. - Interpellanze e interrogazioni.
2. - Istituzione di una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del regolamento, per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione.
3. - Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.
4. - *Discussione della proposta di legge:*

S. 750-752-761 - Senatori PERUZ-ZOTTI e SERENA; LA LOGGIA ed altri; ARLACCHI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul

fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari (*Approvato dal Senato*) (1895);

SIMEONE e MALGERI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (457);

COMINO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (1393).

PARENTI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (1499).

MUSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari (1594).

TATARELLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (1612).

- *Relatore:* Soda.
(*Relazione orale*).

5. - *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 412, recante interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria (2152).

- *Relatore:* Boato.

6. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1579).

- *Relatore:* Anedda.

7. - *Seguito della discussione della proposta di legge:*

SIMEONE: Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive (464).

- *Relatore:* Saraceni.

8. - *Discussione delle proposte di legge:*

SIMEONE ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (449);

SCALIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sul ruolo della criminalità organizzata (1229).

- *Relatore:* Gerardini.

9. - *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambien-

tali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani (2164).

- *Relatore:* Domenico Izzo.
(*Relazione orale*).

10. - Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,55.*

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

